

COMUNE DI FELITTO

TITOLO 01

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 01

COMUNE

01. IL COMUNE DI FELITTO E' UN ENTE AUTONOMO NELL' AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA, CHE NE DETERMINANO LE FUNZIONI, E DALLE NORME DEL PRESENTE STATUTO ISTITUITO AI SENSI DEL COMMA 02 DELL' ARTT. 04 DELLA LEGGE 08 GIUGNO

1990 N. 142 .

02. IL COMUNE TUTELA LA SUA DENOMINAZIONE, CHE PUO' ESSERE MODIFICATA CON L'OSSERVANZA DELLE NORME DI CUI ALL' ARTT. 133 DELLA COSTITUZIONE.

ART. 02

STEMMA, GONFALONE

01. IL COMUNE HA, COME SUO SEGNO DISTINTIVO, LO STEMMA CHE E' MESSO SU SCUDO D' ARGENTO, ALLA BASE CAMPO VERDE E AL CENTRO UN OLMO (CAMPESTRE) FRONDOSO E SU DI ESSO UN GALLO VIGILANTE. LO SCUDO E' SORMONTATO DA CORONA A TRE STADI MERLATA. ALLA BASE, A SEMICERCHIO LEGATI DA NASTRO ROSSO, DUE RAMI: UNO D' ALLORO E UNO DI QUERCIA CON BACCHE. CHIUDE UNA BANDA AZZURRA CON SU SCRITTO FELITTO.

02. IL COMUNE FA USO, NELLE CERIMONIE UFFICIALI, DEL GONFALONE COSTITUITO DA UN DRAPPO BICOLORE VERDE E BIANCO ORNATO (FORMA TRAPEZIO RETTANGOLO) CON BASE TRASVERSALE (DA SINISTRA A DESTRA) TERMINANTE A TRE STRISCE SEPARATE: STRISCIA SINISTRA PIU' CORTA, CENTRALE PIU' LUNGA, DESTRA LUNGHEZZA MEDIA. AL CENTRO LO STEMMA ARALDICO. NELL'USO DEL GONFALONE SI OSSERVANO LE NORME DEL D.P.C.M. 03 GIUGNO 1986 .

ART. 03

TERRITORIO

01. IL COMUNE DI FELITTO COMPRENDE LA PARTE DEL SUOLO NAZIONALE DELIMITATO CON PIANO TOPOGRAFICO, DI CUI ALL' ARTT. 09 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1954 , N. 1228 , APPROVATO DALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA.

02. IL TERRITORIO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA COMPRENDE IL CAPOLUOGO, NELLA QUALE E' ISTITUITA LA SEDE DEL COMUNE, DEI SUOI ORGANI ISTITUZIONALI E DEGLI UFFICI.

03. LE MODIFICAZIONI ALLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE SONO APPORTATE CON LEGGE REGIONALE AI SENSI DELL' ARTT. 133 COST. PREVIA AUDIZIONE DELLA POPOLAZIONE DEL COMUNE.

ART. 04

FUNZIONI DEL COMUNE

01. IL COMUNE RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO.

02. IL COMUNE E' TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE; ESERCITA, ALTRESI', SECONDO LE LEGGI STATALI E REGIONALI, LE FUNZIONI ATTRIBUITE O

DELEGATE DALLO STATO, DALLA REGIONE E DA ALTRI ENTI; CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DALLA REGIONE E PROVVEDE, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, ALLA LORO SPECIFICAZIONE ED ATTUAZIONE.

03. L'AZIONE DEL COMUNE E' RIVOLTA ANCHE ALLE PERSONE CHE COMUNQUE ENTRANO IN RAPPORTO CON IL COMUNE, PER RAGIONI DI DIMORA TEMPORANEA, DI LAVORO O DI INTERESSI LOCALIZZATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE:

A) FAVORISCE UNA DIFFUSIONE DEI SERVIZI OMOGENEA ED EQUILIBRATA SUL TERRITORIO;

B) PERSEGUE LA FINALITA' DI DETERMINARE UN MIGLIORAMENTO ARMONICO DELLA QUALITA' DELLA VITA DI TUTTA LA POPOLAZIONE;

C) PROMUOVE E FAVORISCE IL COORDINAMENTO DELL'AZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E COLLETTIVI OPERANTI SUL TERRITORIO;

D) PROMUOVE E CURA GLI INTERESSI DIFFUSI.

04. IL COMUNE ESERCITA LE PROPRIE FUNZIONI ADOTTANDO IL METODO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA VERIFICA DEI RISULTATI RAGGIUNTI IN TERMINI DI BENEFICI PER LA PROPRIA COMUNITA'.

05. IL COMUNE VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E GLI ORGANISMI DI VOLONTARIATO, PROMUOVE GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE.

ADEGUA L'AZIONE POLITICO-AMMINISTRATIVA AL PRINCIPIO DELLA PARTECIPAZIONE, TIENE CONTO E VALORIZZA, NELLA PROGRAMMAZIONE E NELLA

GESTIONE DELLE PROPRIE ATTIVITA', L'APPORTO DEGLI ORGANISMI DI VOLONTARIATO, DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ALTRE FORME DI PARTECIPAZIONE.

06. IL COMUNE VALORIZZA E PROMUOVE LE COOPERATIVE NEI SERVIZI ASSISTENZIALI, NEI SERVIZI CULTURALI, AMBIENTALI, REFEZIONI, TRASPORTI SCOLASTICI, SPORTIVI, ECC.

07. IL COMUNE ESERCITA LE PROPRIE FUNZIONI CON FORME DI GESTIONE DIFFERENZIATA IN RELAZIONE ALLA NATURA DELL'ATTIVITA' E DEI SERVIZI PRESTATI. LE FORME DI GESTIONE SONO SCELTE IN RELAZIONE ALLA LORO IDONEITA' E AL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREVISTI.

ART. 05

FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELLA SANITA'

01. IL COMUNE ESERCITA FUNZIONI SANITARIE DEMANDATEGLI DALLA LEGGE ISTITUTIVA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E CHE, COMUNQUE, NON SIANO DI COMPETENZA DELLO STATO O DELLA REGIONE.

02. NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SANITARIA IL SINDACO, QUALE AUTORITA' SANITARIA LOCALE, ASSUME I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER ASSICURARE LO STATO DI BENESSERE FISICO E PSICHICO DEI CITTADINI.

03. AL FINE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA IL SINDACO PRENDE ACCORDI CON ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E CON LA REGIONE, NONCHE' CON LE UNITA' SANITARIE LOCALI, ANCHE PER GARANTIRE L'ASSISTENZA MEDICA, OSTETRICA E FARMACEUTICA IN TUTTE LE ORE DEL GIORNO E DELLA NOTTE.

04. IL COMUNE, D'ACCORDO CON LA U.S.L. , PUO' ISTITUIRE AMBULATORI E CONSULTORI PER L'ASSISTENZA ALLA MATERNITA' E INFANZIA, AGLI ANZIANI E AGLI INVALIDI E PER IL RECUPERO DEI TOSSICODIPENDENTI, DEI PORTATORI DI HANDICAP, DEI MALATI PSICHICI E DEGLI

ALCOLISTI.

ART. 06

FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELL'ASSISTENZA E DELLA BENEFICENZA

01. IL COMUNE SVOLGE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLA ORGANIZZAZIONE E ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E DI BENEFICENZA DI CUI AGLI ARTT. 22 E 23 DEL D.P.R. 24 LUGLIO 1977 , N. 616 .

02. NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AL PRIMO COMMA LA GIUNTA COMUNALE PREDISPONE ANNUALMENTE UN PROGRAMMA DI ASSISTENZA RIGUARDANTE:

A) MANIFESTAZIONI RICREATIVE, CULTURALI E SOCIALI IN FAVORE DEI MENO ABBIENTI E, IN PARTICOLARE DELL'INFANZIA E DEGLI ANZIANI;

B) ACCOGLIMENTO, IN IDONEI ISTITUTI, DELLE PERSONE INABILI AL LAVORO O ANZIANE;

C) PREDISPOSIZIONE DI LOCALI, IDONEAMENTE ATTREZZATI, PER L'ACCOGLIMENTO NELLE ORE DIURNE DEGLI ANZIANI E DEGLI INABILI;

D) NELLA PREDISPOSIZIONE DEI SUDDETTI PROGRAMMI LA GIUNTA COMUNALE PUO' ACQUISIRE PARERI, SUGGERIMENTI DI ASSOCIAZIONI CULTURALI.

03. PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CUI AI PRECEDENTI COMMI IL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE APPOSITE TARIFFE, ESONERANDO DAL PAGAMENTO DELLA RETTA LE PERSONE PRIVE DI DISPONIBILITA' FINANZIARIE.

04. IL SINDACO O L'ASSESSORE DA LUI DELEGATO SI AVVALE, NELL'ESERCIZIO DELLE PREDETTE ATTIVITA', DELL'OPERA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI E DI EVENTUALI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO.

ART. 07

FUNZIONI DEL COMUNE NELL'ASSISTENZA SCOLASTICA

01. IL COMUNE SVOLGE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLA ASSISTENZA SCOLASTICA CONCERNENTI LE STRUTTURE, I SERVIZI E LE ATTIVITA' DESTINATE A FACILITARE, MEDIANTE EROGAZIONI E PROVVIDENZE IN DENARO O MEDIANTE SERVIZI INDIVIDUALI O COLLETTIVI, A FAVORE DEGLI ALUNNI DI ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE O PRIVATE, L'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO, NONCHE' PER GLI STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI ANCORCHE' PRIVI DI MEZZI, LA PROSECUZIONE DEGLI STUDI.

02. L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA DEVE SVOLGERSI SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE.

ART. 08

FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELLO SVILUPPO ECONOMICO

01. IL COMUNE SVOLGE FUNZIONI AMMINISTRATIVE NELLE SEGUENTI MATERIE ATTINENTI ALLO SVILUPPO ECONOMICO DELLA SUA POPOLAZIONE:

A) FIERE E MERCATI (ARTT. 54 DEL D.P.R. 24 LUGLIO 1977 , N. 616);

B) TURISMO ED INDUSTRIA ALBERGHIERA (ARTT. 60 D.P.R. 616/77);

C) AGRICOLTURA E FORESTE (ARTT. 78 D.P.R. 616/77);

D) COMMERCIO;

E) EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA;

F) ARTIGIANATO.

ART. 09

FUNZIONI DEL COMUNE IN MATERIA DI EDILIZIA PUBBLICA E DI TUTELA DELL'AMBIENTE DA INQUINAMENTI.

01. IL COMUNE ESERCITA PER MEZZO DELLA GIUNTA LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI L'ASSEGNAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.

02. IL COMUNE SVOLGE ALTRESI' LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI IL CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO PROVENIENTE DA IMPIANTI TERMICI, IL CONTROLLO, IN SEDE DI CIRCOLAZIONE, DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO ED ACUSTICO PRODOTTO DA AUTO E MOTOVEICOLI; LA RILEVAZIONE, IL CONTROLLO, LA DISCIPLINA E LA PREVENZIONE DELLE EMISSIONI SONORE; IL CONTROLLO, LA DISCIPLINA E LA PREVENZIONE DEL COMMERCIO FISSO ED AMBULANTE; IL CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO DELLE ACQUE CON PARTICOLARE RIGUARDO DEL FIUME CALORE SALERNITANO NEL TRATTO CHE INTERESSA IL TERRITORIO COMUNALE.

03. NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI SI OSSERVANO LE NORME STATALI E REGIONALI VIGENTI E SECONDO APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 10

FUNZIONI DEL COMUNE IN MATERIA DI AGRICOLTURA E BOSCHI

01. IL COMUNE E' IMPEGNATO NELLA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO, EVITANDO IL TAGLIO O LA DISTRUZIONE.

02. IL COMUNE DEVE VIETARE IL PASCOLO DEGLI ANIMALI DAL 20 MARZO AL 30 MAGGIO, NONCHE' DEI MAIALI PER TUTTO IL PERIODO DELLA RACCOLTA DELLE CASTAGNE.

03. IL COMUNE DEVE ADOTTARE TUTTI I PROVVEDIMENTI NECESSARI ALLA SALVAGUARDIA DEI CASTAGNETI DA FRUTTO, FAVORENDO IL COOPERATIVISMO PER LA RACCOLTA DEL FRUTTO ED INCREMENTARE LA VIABILITA' PER ACCEDERE AI VARI LOTTI DI CASTAGNETI.

04. IL COMUNE PUO' ADOTTARE TUTTI I PROVVEDIMENTI NECESSARI IL FINE DI TRASFORMARE IL BOSCO DENOMINATO FARNETA DA CEDRO AD ALTO FUSTO.

05. IL COMUNE DEVE FAVORIRE IL COOPERATIVISMO PER L'AGRICOLTURA, SVILUPPANDO LA VIABILITA', L'ENERGIA ELETTRICA, IL TELEFONO, LA CONDOTTA IDRICA, NONCHE' L'AGRITURISMO.

06. IL COMUNE PUO' DISCIPLINARE CON APPOSITA ORDINANZA SINDACALE LA RACCOLTA DEI PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI DEI BOSCHI: FUNGHI, SORBI, ASPARAGI, ECC. .

ART. 11

01. L'INFORMAZIONE E' UN DIRITTO DEI CITTADINI CHE DEV'ESSERE GARANTITO CON L'ISTITUZIONE DI UNA BIBLIOTECA, METTENDO A DISPOSIZIONE DI TUTTI LE TESTIMONIANZE DEL PENSIERO DELL'UOMO E LE MANIFESTAZIONI DELLA SUA CREATIVITA' IN UNO CON LE NOTIZIE VITALI ED ATTUALI.

02. IL SERVIZIO BIBLIOTECA SARA' OGGETTO DI UN APPOSITO REGOLAMENTO.

03. PROMUOVE L'ATTIVITA' EDUCATIVA E CULTURALE NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO, DELLO SPORT, DEL COOPERATIVISMO, DELL'AGRICOLTURA.

04. IL COMUNE PER ATTUARE NEL MIGLIORE DEI MODI I PROFONDI CAMBIAMENTI DELLA VITA AMMINISTRATIVA AVUTISI CON LA LEGGE 142/90 ,
PUO' FAR PARTECIPARE A CORSI DI FORMAZIONE A TUTTI I LIVELLI SIA AMMINISTRATORI CHE DIPENDENTI.

ART. 12

COMPITI DEL COMUNE

01. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI PROPRI AI SENSI DELLE NORME DEL CAPO 01 - TITOLO 04 DEL PRESENTE STATUTO.

02. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ELETTORALI, DI ANAGRAFE, DI STATO CIVILE, DI STATISTICA E DI LEVA MILITARE. LE FUNZIONI RELATIVE A QUESTI SERVIZI SONO ESERCITATE DAL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.

03. IL COMUNE ESERCITA, ALTRESI', LE ULTERIORI FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE CHE GLI VENGONO AFFIDATE DALLA LEGGE, SECONDO QUALE SARANNO REGOLATI I RELATIVI RAPPORTI FINANZIARI PER ASSICURARE LE RISORSE NECESSARIE.

04. IL COMUNE SI IMPEGNA:

A) AD ESERCITARE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE GLI VENGONO DELEGATE DALLA REGIONE A CONDIZIONE CHE LE SPESE SOSTENUTE SIANO A TOTALE CARICO DELLA REGIONE NELL`AMBITO DEGLI STANZIAMENTI CONCORDATI ALL`ATTO DELLA DELEGA. A TAL FINE IL COMUNE RICONOSCE ALLA REGIONE POTERI DI INDIRIZZO, DI COORDINAMENTO E DI CONTROLLO;
B) A CONSENTIRE ALLA REGIONE DI AVVALERSI DEGLI UFFICI COMUNALI, SECONDO I PRINCIPI DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA A) .

ART. 13

ALBO PRETORIO.

01. IL COMUNE HA UN ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI, DELLE ORDINANZE, DEI MANIFESTI E DEGLI ATTI CHE DEVONO ESSERE PORTATI A CONOSCENZA DEL PUBBLICO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE O UN IMPIEGATO DA LUI DELEGATO E' RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI.

TITOLO 02

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO 01

ORGANI ISTITUZIONALI

ART. 14

ORGANI

01. SONO ORGANI DEL COMUNE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, IL SINDACO.

CAPO 02

CONSIGLIO COMUNALE

ART. 15

ELEZIONE E COMPOSIZIONE.

01. LE NORME RELATIVE ALLA COMPOSIZIONE, ALLA ELEZIONE, ALLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' E ALLA DECADENZA DEI CONSIGLIERI SONO STABILITE DALLA LEGGE.

ART. 16

DURATA IN CARICA

01. LA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO E' STABILITA DALLA LEGGE.
02. IL CONSIGLIO COMUNALE RIMANE IN CARICA SINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROPROROGABILI.

ART. 17

CONSIGLIERI COMUNALI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI RAPPRESENTANO L'INTERO COMUNE SENZA VINCOLO DI MANDATO.
02. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL' ATTO DELLA PROCLAMAZIONE OVVERO, IN CASO DI SURROGAZIONE, NON APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO LA RELATIVA DELIBERAZIONE.
03. NELLA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI IL CONSIGLIO, PRIMA DI DELIBERARE SU QUALSIASI ALTRO OGGETTO, DEVE ESAMINARE LA CONDIZIONE DEGLI ELETTI A NORMA DELLA LEGGE 23 APRILE 1981 , N. 154 , E DICHIARARE LA INELEGGIBILITA' O LA INCOMPATIBILITA' DI ESSI, QUANDO SUSSISTA ALCUNA DELLE CAUSE IVI PREVISTE, PROVVEDENDO ALLE SOSTITUZIONI. L' ISCRIZIONE ALL' ORDINE DEL GIORNO DELLA CONVALIDA DEGLI ELETTI COMPRENDE, ANCHE SE NON E' DETTO ESPLICITAMENTE, LA SURROGAZIONE DEGLI INELEGGIBILI E L' AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA DECADENZA DEGLI INCOMPATIBILI.
04. LA POSIZIONE GIURIDICA DEI CONSIGLIERI E' REGOLATA DALLA LEGGE.
05. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI COMUNALI, NONCHE' DALLE AZIENDE DEL COMUNE E DAGLI ENTI DA ESSO DIPENDENTI, TUTTE LE NOTIZIE E INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO, UTILI ALL' ESPLETAMENTO DEL LORO MANDATO. ESSI SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.
06. L' ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA E' DISCIPLINATO CON APPOSITO REGOLAMENTO.
07. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO. HANNO, INOLTRE, DIRITTO DI FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI OSSERVANDO LE PROCEDURE STABILITE DAL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE.
08. LE INDENNITA' SPETTANTI AI CONSIGLIERI PER L' ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI SONO STABILITE DALLA LEGGE.
09. IL COMUNE, NELLA TUTELA DEI PROPRI DIRITTI ED INTERESSI, ASSICURA L' ASSISTENZA IN SEDE PROCESSUALE AI CONSIGLIERI, AGLI ASSESSORI ED AL SINDACO CHE SI TROVINO IMPLICATI, IN CONSEGUENZA DI FATTI ED ATTI CONNESSI ALL' ESPLETAMENTO DELLE LORO FUNZIONI, IN PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITA' CIVILE O PENALE, IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO, PURCHE' NON CI SIA CONFLITTO DI INTERESSE CON L' ENTE. L' ENTE NEL CASO CHE IL GIUDIZIO SI CONCLUDA CON UNA SENTENZA DI CONDANNA ESECUTIVA DOVRA' RIPETERE DALL' AMMINISTRATORE TUTTI GLI ONORARI SOSTENUTI PER LA DIFESA IN GIUDIZIO.

ART. 18

COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO E' L'ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

02. LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO SONO DETERMINATE DALLA LEGGE.

03. IL CONSIGLIO ESERCITA L'AUTONOMIA FINANZIARIA E LA PODESTA' REGOLAMENTARE NELL'AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA.

04. LE DELIBERAZIONI IN ORDINE AGLI ATTI FONDAMENTALI DETERMINATI DALLA LEGGE NON POSSONO ESSERE ADOTTATE IN VIA D'URGENZA DA ALTRI ORGANI DEL COMUNE, SALVO QUELLE ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO DA SOTTOPORRE A RATIFICA CONSILIARE NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.

05. OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO DEVE ESSERE CORREDATA DAL PARERE, IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, NONCHE' DEL SEGRETARIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA'. I PARERI SONO INSERITI NELLA DELIBERAZIONE.

06. IL CONSIGLIO NOMINA, DESIGNA E REVOCA I PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL COMUNE OVVERO DA ESSO DIPENDENTI O CONTROLLATI. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO QUARANTACINQUE GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO. IN CASO DI MANCATA DELIBERAZIONE PROVVEDE IL SINDACO NEI MODI E NEI TERMINI DI CUI ALL' ARTT. 47 DEL PRESENTE STATUTO.

07. IL CONSIGLIO FORMULA GLI INDIRIZZI DI CARATTERE GENERALE, IDONEI A CONSENTIRE L'EFFICACE SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI, DEGLI ORARI DI APERTURA DEGLI ESERCIZI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE AL FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLICAZIONE DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI.

ART. 19

DELEGA DI FUNZIONI ALLA GIUNTA

01. LE MATERIE INDICATE DALL' ARTT. 32 DELLA LEGGE 142/90 SONO TASSATIVAMENTE ED ESPRESSAMENTE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER CUI, IN RELAZIONE ALLE STESSE, NON E' AMMESSA ALCUNA DELEGA AD ALTRI ORGANI.

ART. 20

PODESTA' REGOLAMENTARE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE NELL'ESERCIZIO DELLA PODESTA' REGOLAMENTARE, ADOTTA NEL RISPETTO DELLA LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO,

REGOLAMENTI PROPOSTI DALLA GIUNTA PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI E PER L'ESERCIZIO DELLE

FUNZIONI, IVI COMPRESO ANCHE IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

02. I REGOLAMENTI SONO VOTATI ARTICOLO PER ARTICOLO E QUINDI NEL LORO INSIEME.

03. I REGOLAMENTI, DIVENUTI ESECUTIVI AI SENSI DELL' ARTT. 46 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , SONO PUBBLICATI ALL'ALBO PRETORIO PER 15 GIORNI CONSECUTIVI ED ENTRANO IN VIGORE DOPO TALE PUBBLICAZIONE.

04. COPIA DEI REGOLAMENTI COMUNALI IN MATERIA DI POLIZIA URBANA E RURALE E DEGLI EVENTUALI ATTI DI MODIFICA DEGLI STESSI, DOPO CHE SIANO DIVENUTI ESECUTIVI, E' TRASMESSA AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER IL TRAMITE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE.

ART. 21

COMMISSIONI COMUNALI

01. IL CONSIGLIO PUO' ISTITUIRE:

A) COMMISSIONI SPECIALI INCARICATE DI ESPERIRE INDAGINI CONOSCITIVE ED IN GENERALE DI ESAMINARE, PER RIFERIRE AL CONSIGLIO, ARGOMENTI RITENUTI DI PARTICOLARE INTERESSE AI FINI DELL'ATTIVITA' DEL COMUNE;

B) COMMISSIONI DI INCHIESTA ALLE QUALI I TITOLARI DEGLI UFFICI DEL COMUNE, DI ENTI E DI AZIENDE DA ESSO DIPENDENTI HANNO L'OBBLIGO DI FORNIRE TUTTI I DATI E LE INFORMAZIONI NECESSARIE, SENZA VINCOLO DI SEGRETO D'UFFICIO.

02. NELLE COMMISSIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, COMMI 01 A) E 01 B) DOVRA' FAR PARTE UN RAPPRESENTANTE DELLA MINORANZA;

03. LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PUO' RICHIEDERE L'ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE D'INCHIESTA, INDICANDONE I MOTIVI; LA RELATIVA DELIBERAZIONE ISTITUTIVA DEVE ESSERE APPROVATA CON LA MAGGIORANZA DEI 2/3 (DUE TERZI) DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

04. IL REGOLAMENTO DETERMINA LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI.

ART. 22

SESSIONI DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE.

02. LE SESSIONI ORDINARIE POSSONO SVOLGERSI IN QUALSIASI PERIODO DELL'ANNO.

03. LE SESSIONI STRAORDINARIE HANNO LUOGO PER DETERMINAZIONE DEL SINDACO O PER DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA O PER RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

04. LA RIUNIONE IN SESSIONE STRAORDINARIA DEVE AVER LUOGO ENTRO VENTI GIORNI DALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE O DALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

ART. 23

CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI

01. IL SINDACO CONVOCA I CONSIGLIERI CON AVVISO SCRITTO DA CONSEGNARE A DOMICILIO:

A) ALMENO 05 GIORNI PRIMA PER LE SEDUTE ORDINARIE;

B) ALMENO 03 GIORNI PRIMA PER LE SEDUTE STRAORDINARIE;

C) ALMENO 24 ORE PRIMA PER LE SEDUTE URGENTI.

02. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO. LA PRIMA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA ENTRO 10 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA.

ART. 24

INTERVENTO DEI CONSIGLIERI PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI.

01. IL CONSIGLIO DELIBERA CON L'INTERVENTO DI ALMENO LA META' DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, SALVO I CASI PER I QUALI LA LEGGE O IL PRESENTE STATUTO O IL REGOLAMENTO PREVEDANO UNA DIVERSA MAGGIORANZA.

02. QUANDO LA PRIMA CONVOCAZIONE SIA ANDATA DESERTA NON ESSENDOSI RAGGIUNTO IL NUMERO DEI PRESENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, ALLA SECONDA CONVOCAZIONE, CHE AVRA' LUOGO IN ALTRO GIORNO, LE DELIBERAZIONI SONO VALIDE PURCHE' INTERVENGANO ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI.

03. I CONSIGLIERI CHE NON INTERVENGONO AD UN'INTERA SESSIONE ORDINARIA SONO DICHIARATI DECADUTI, SALVO GIUSTIFICATO E COMPROVATO MOTIVO.

ART. 25

ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI

01. I CONSIGLIERI DEBONO ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE ALLE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI LITI E CONTABILITA' LORO PROPRIE, VERSO IL COMUNE E VERSO LE AZIENDE COMUNALI DAL MEDESIMO AMMINISTRATE O SOGGETTE ALLA SUA AMMINISTRAZIONE O VIGILANZA, COME PURE QUANDO SI TRATTA DI INTERESSE PROPRIO O DI INTERESSE, LITI O CONTABILITA' DEI LORO PARENTI O AFFINI SINO AL QUARTO GRADO CIVILE O DI CONFERIRE IMPIEGHI AI MEDESIMI.

02. L'OBBLIGO DELLA ASTENSIONE VA ACCERTATO CON RIFERIMENTO AD UNA CONSIDERAZIONE CONCRETA, E NON APRIORISTICA, DEL TIPO DI AFFARE DISCUSO; QUANDO SI TRATTA DI AFFARI COMPLESSI A CONTENUTO GENERALE NON SUSSISTE L'OBBLIGO DELL'ASTENSIONE SE NON PER QUELLE DISCUSSIONI CHE FACCIANO RIFERIMENTO AI CONSIGLIERI INTERESSATI DALL'ARGOMENTO, MENTRE POTRANNO PARTECIPARE ALLA DISCUSSIONE E VOTAZIONE DI TUTTI QUEGLI ALTRI ARGOMENTI CHE NON IMPLICANO DIRETTAMENTE IL CONSIGLIERE INTERESSATO.

03. SI ASTENGONO PURE DAL PRENDERE PARTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE IN SERVIZI, ESAZIONI DI DIRITTI, SOMMINISTRAZIONI OD APPALTI DI OPERE NELL'INTERESSE DEL COMUNE O DEGLI ENTI SOGGETTI ALLA LORO AMMINISTRAZIONE O TUTELA.

ART. 26

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE.

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI SONO PUBBLICHE, SALVO I

CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO O QUANDO SI TRATTA DI
DISCUTERE DI PROVVEDIMENTI INERENTI PERSONE O IMPIEGATI.

ART. 27

PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI.

01. CHI PRESIEDE L'ADUNANZA DEL CONSIGLIO E' INVESTITO DI POTERE DISCREZIONALE PER MANTENERE L'ORDINE, L'OSSERVANZA DELLE LEGGI, L'OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI E LA REGOLARITA' DELLE DISCUSSIONI E DELLE DELIBERAZIONI.

02. HA FACOLTA' DI SOSPENDERE E DI SCIogliere L'ADUNANZA.

03. PUO' NELLE SEDUTE PUBBLICHE, DOPO AVER DATO GLI OPPORTUNI AVVERTIMENTI, ORDINARE CHE VENGA ESPULSO CHIUNQUE SIA CAUSA DI DISORDINE.

04. LE ADUNANZE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SONO PRESIDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO, CHE HA MAGGIORE ETA'.

ART. 28

VOTAZIONI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

01. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON VIENE ADOTTATA IN SEDUTA VALIDA E CON LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI.

02. LE VOTAZIONI SONO PALESI. LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE SI PRENDONO A SCRUTINIO SEGRETO.

03. LE SCHEDE BIANCHE, LE NON LEGGIBILI E LE NULLE SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI.

04. PER LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DI CUI ALL' ARTT. 32 , LETTERA N) , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 , SI APPLICA IL PRINCIPIO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

05. IN RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA, NEL NUMERO AD ESSA SPETTANTE, SONO PROCLAMATI ELETTI I DESIGNATI DALLA MINORANZA STESSA CHE NELLA VOTAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA HANNO RIPORTATO MAGGIOR VOTI.

ART. 29

VERBALIZZAZIONE

01. IL SEGRETARIO DEL COMUNE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO E NE REDIGE IL VERBALE CHE SOTTOSCRIVE INSIEME CON IL SINDACO O CHI PRESIEDE L'ADUNANZA.

02. IL CONSIGLIO PUO' SCEGLIERE UNO DEI SUOI MEMBRI A FARE LE FUNZIONI DI SEGRETARIO UNICAMENTE PERO' ALLO SCOPO DI DELIBERARE SOPRA UN DETERMINATO OGGETTO, E CON L'OBBLIGO DI FARNE ESPRESSA MENZIONE NEL VERBALE, MA SENZA SPECIFICARNE I MOTIVI.

03. IL PROCESSO VERBALE INDICA I PUNTI PRINCIPALI DELLA DISCUSSIONE ED IL NUMERO DEI VOTI RESI PRO E CONTRO OGNI PROPOSTA.

04. OGNI CONSIGLIERE HA DIRITTO CHE NEL VERBALE SI FACCIA CONSTARE DEL SUO VOTO E DEI MOTIVI DEL MEDESIMO.

05. IL REGOLAMENTO STABILISCE:

A) LE MODALITA' DI APPROVAZIONE DEL PROCESSO VERBALE E DI INSERIMENTO IN ESSO DELLE RETTIFICAZIONI IN ESSO EVENTUALMENTE RICHIESTE DAI CONSIGLIERI;

B) LE MODALITA' SECONDO CUI IL PROCESSO PUO' DARSI PER LETTO.

ART. 30

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

01. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEVONO ESSERE PUBBLICATE MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO PER QUINDICI GIORNI

CONSECUTIVI, SALVO SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

02. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIVENTANO ESECUTIVE E POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI AI SENSI DELL' ARTT.

47 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .

03. LA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI VIENE FATTA SOTTO LA DIRETTA RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO COMUNALE.

CAPO 03

GIUNTA COMUNALE E SINDACO

SEZIONE 01 : ELEZIONE DELLA GIUNTA E DEL SINDACO

ART. 31

ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

01. IL SINDACO E LA GIUNTA SONO ELETTI DAL CONSIGLIO NEL SUO SENO ALLA PRIMA ADUNANZA, SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI, SECONDO LE MODALITA' FISSATE DALL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 E DAL PRESENTE STATUTO.

02. NON PUO' PROCEDERSI ALLE VOTAZIONI PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SE NON SIANO PRIMA STATI CONVOCATI TANTI CONSIGLIERI QUANTO NE SONO ASSEGNATI AL COMUNE.

03. L'ELEZIONE DEVE AVVENIRE A SCRUTINIO PALESE, NEL TERMINE PERENTORIO DI SESSANTA GIORNI DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 34

DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , E CON L'OSSERVANZA DELLE NORME PREVISTE DAL MEDESIMO ARTICOLO.

04. L'ELEZIONE HA LUOGO SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE E CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE, A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.

05. OVE IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO NON SIA STATO DEPOSITATO ALMENO VENTQUATTRO ORE PRIMA DELLA SEDUTA INDETTA PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA, LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI PUO' CHIEDERE IL DIFFERIMENTO DELLA DELIBERAZIONE AL GIORNO SEGUENTE.

06. NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO, IL CUI CONTENUTO E' DI LIBERA SCELTA DEI PRESENTATORI, QUESTI DEVONO INDICARE I CRITERI DI FATTIBILITA' DEL PROGRAMMA IN RELAZIONE ALLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE.

SEZIONE 02 : LA GIUNTA COMUNALE

ART. 32

LA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE E' ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE ED ESERCITA LE FUNZIONI CONFERITELE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI STATALI E

REGIONALI, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

ART. 33

COMPOSIZIONE E PRESIDENZA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DA 04 ASSESSORI.

02. IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL SINDACO PRESIEDE L'ASSESSORE DA LUI DELEGATO O L'ASSESSORE ANZIANO.

ART. 34

ASSESSORI EXTRACONSILIARI

01. POSSONO ESSERE ELETTI ASSESSORI ANCHE CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO, IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' E DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE.

02. LA PRESENZA DEGLI ASSESSORI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE NON MODIFICA IL NUMERO DEGLI ASSESSORI COMPONENTI LA GIUNTA, DI CUI AL COMMA 01 DELL'ARTICOLO PRECEDENTE.

03. IL NUMERO DEGLI ASSESSORI EXTRACONSILIARI NON PUO' ECCEDERE LA META' DEGLI ASSESSORI DA CUI LA GIUNTA E' COMPOSTA.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE PROCEDE ALL'ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' E DI COMPATIBILITA' DEGLI ASSESSORI

EXTRACONSILIARI SUBITO DOPO L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

05. GLI ASSESSORI EXTRACONSILIARI POSSONO PARTECIPARE ALLE SEDUTE CONSILIARI SENZA DIRITTO AL VOTO AL SOLO FINE DI RELAZIONE SU ARGOMENTI DI PROPRIA COMPETENZA.

ART. 35

ELEZIONE DELLA GIUNTA

01. L'ELEZIONE DELLA GIUNTA AVVIENE, CONTESTUALMENTE CON QUELLA DEL SINDACO, NEI MODI E NEI TERMINI INDICATI DALLA LEGGE E DALL'ARTT. 31 DEL PRESENTE STATUTO.

02. LA LEGGE PREVEDE LE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' AD ASSESSORE COMUNALE.

03. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO SU UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA LE DIMISSIONI DELLA STESSA.

ART. 36

ANZIANITA' DEGLI ASSESSORI

01. I NOMINATIVI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI ASSESSORE POSSONO ESSERE DISPOSTI NELLA LISTA DEGLI ELEGENDI DI CUI ALL'ARTT. 31

NELL'ORDINE DI ANZIANITA' VOLUTO DAI PRESENTATORI DELLA LISTA MEDESIMA, PURCHE' QUESTI FACCIANO DI CIO' ESPRESSA DICHIARAZIONE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO OPPURE NEL CORSO DEL DIBATTITO SUL DOCUMENTO STESSO. IN QUESTO CASO ASSESSORE ANZIANO E' IL CANDIDATO CHE NELLA LISTA OCCUPA IL PRIMO POSTO.

02. QUALORA LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA NON SIA STATA FATTA, ASSESSORE ANZIANO E' IL PIU' ANZIANO IN ETA' DEI CANDIDATI.

03. ALL'ASSESSORE ANZIANO, IN MANCANZA DELL'ASSESSORE DELEGATO O IN

SUA ASSENZA, SPETTA SURROGARE IL SINDACO ASSENTE O IMPEDITO, SIA QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CHE QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO.

ART. 37

DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA RIMANE IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA E DEL NUOVO SINDACO.

02. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELLA GIUNTA CON EFFETTO DALLA ELEZIONE DELLA NUOVA.

03. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO SU UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA LE DIMISSIONI DELLA STESSA.

ART. 38

MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA

01. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA; DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 37 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .

03. LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE. IN CASO DI INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO, IL SEGRETARIO COMUNALE NE RIFERISCE AL PREFETTO CHE PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE PREVIA DIFFIDA AL SINDACO.

04. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE COMPORTA LA' PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO CON LA MOZIONE STESSA.

05. IL SINDACO E GLI ASSESSORI DELLA GIUNTA USCENTE POSSONO ESSERE ELETTI COME COMPONENTI DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 39

CESSAZIONE DI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA

01. GLI ASSESSORI SINGOLI CESSANO DALLA CARICA PER:

A) MORTE;

B) DIMISSIONI;

C) REVOCA;

D) DECADENZA;

02. LE DIMISSIONI DA MEMBRO DELLA GIUNTA SONO PRESENTATE AL SINDACO, IL QUALE LE ISCRIVE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO PERCHE' NE PRENDA ATTO. LE DIMISSIONI POSSONO SEMPRE ESSERE RITIRATE PRIMA DELLA PRESA D'ATTO DA PARTE DEL CONSIGLIO.

03. IL CONSIGLIO PROCEDE ALLA REVOCA DEI SINGOLI ASSESSORI SU PROPOSTA DEL SINDACO, QUANDO NON OSSERVINO LE LINEE DI INDIRIZZO

POLITICO-AMMINISTRATIVE STABILITE DAL CONSIGLIO STESSO O NON SVOLGANO UNA AZIONE AMMINISTRATIVA COERENTE AL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

04. GLI ASSESSORI SINGOLI DECADONO DALLA CARICA NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE O QUANDO NON INTERVENGONO A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA STESSA, SALVO GIUSTIFICATO E COMPROVATO MOTIVO.

05. LA DECADENZA E' DICHIARATA DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO.

06. ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI ASSESSORI DIMISSIONARI, REVOCATI, DECADUTI O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO, A SCRUTINIO PALESE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 40

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E' COLLEGALE, FERME RESTANDO LE ATTRIBUZIONI E LE RESPONSABILITA' DEI SINGOLI ASSESSORI, SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL'ARTICOLO SUCCESSIVO.

02. LA GIUNTA E' CONVOCATA DAL SINDACO, CHE FISSA GLI OGGETTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA.

03. IL SINDACO DIRIGE E COORDINA L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E ASSICURA L'UNITA' DELL'INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO E COLLEGALE RESPONSABILITA' DI DECISIONE DELLA STESSA.

04. LA GIUNTA DELIBERA CON INTERVENTO DI ALMENO LA META' DEI SUOI COMPONENTI E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DI VOTI.

05. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE.

06. NELLE VOTAZIONI PALESI, IN CASO DI PARITA' DI VOTI, PREVALE QUELLO DEL SINDACO O DI CHI PER LUI PRESIEDE LA SEDUTA.

07. OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA DEVE ESSERE CORREDATA DA PARERE, IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, RISPETTIVAMENTE DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA, NONCHE' DAL SEGRETARIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA'. I PARERI SONO INSERITI NELLA DELIBERAZIONE.

08. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLA RIUNIONI DELLA GIUNTA, NE REDIGE IL VERBALE DELL'ADUNANZA, CHE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO DAL SINDACO O DA CHI, PER LUI, PRESIEDE LA SEDUTA, E DAL SEGRETARIO STESSO; IL SEGRETARIO COMUNALE CURA ALTRESI' LE PUBBLICAZIONI DELLE DELIBERAZIONI ALL'ALBO PRETORIO.

ART. 41

COMPETENZE DELLA GIUNTA

01. IN GENERALE LA GIUNTA:

A) COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE, PREVISTE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO, DEL SINDACO, DEGLI ORGANI DI DECENTRAMENTO, DEL SEGRETARIO O DEI FUNZIONARI DIRIGENTI;

B) RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA' E NE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI;

C) SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO.
02. NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PROPOSITIVA, SPETTA IN PARTICOLARE ALLA GIUNTA:

A) PREDISPORRE IL BILANCIO PREVENTIVO E IL CONTO CONSUNTIVO DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO;

B) PREDISPORRE I PROGRAMMI, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, I PIANI TERRITORIALI E URBANISTICI, I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE E LE EVENTUALI DEROGHE;

C) PROPORRE I REGOLAMENTI DA SOTTOPORSI ALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO;

D) APPORTARE VARIAZIONI ALLE TARIFFE, OGGETTO DI DISCIPLINA GENERALE DA PARTE DEL CONSIGLIO QUALORA ESSE SI SONO RESE NECESSARIE DALL'ESIGENZA DI GARANTIRE L'EQUILIBRIO COSTO-RICAVI;

E) PROVVEDERE ALL'APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE;

F) APPROVARE I CONTRATTI NEL RISPETTO DELLE MODALITA' E PROCEDURE PREVISTE DAL REGOLAMENTO;

G) PROPORRE AL CONSIGLIO:

- LE CONVENZIONI CON LA PROVINCIA E CON GLI ALTRI COMUNI, LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE,

L'ASSUNZIONE DI PUBBLICI SERVIZI E LA FORMA DELLA LORO GESTIONE;

- L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, NONCHE' LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;

- LA CONTRATTAZIONE DEI MUTUI E L'EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;

- GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI.

03. NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ESECUTIVA SPETTA ALLA GIUNTA:

A) ADOTTARE TUTTI GLI ATTI E PROVVEDIMENTI OCCORRENTI PER L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO;

B) CONCHIUDERE I CONTRATTI DELIBERATI IN VIA DI MASSIMA DAL CONSIGLIO.

04. E' DI COMPETENZA DELLA GIUNTA DELIBERARE LE VARIAZIONI AL BILANCIO CONSISTENTI IN PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO

E DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE E DISPORRE L'UTILIZZAZIONE DELLE SOMME PRELEVATE. ALLO STESSO MODO LA GIUNTA

DELIBERA I PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA.

ART. 42

DELIBERAZIONI D'URGENZA DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA PUO', IN CASO D'URGENZA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', PRENDERE DELIBERAZIONI ATTINENTI LE VARIAZIONI DI BILANCIO. PER DETTE VARIAZIONI VEDASI DELIBERAZIONE N. 1/87 DELLA CORTE DEI CONTI, SEZIONE ENTI LOCALI, PAGINA 26 .

02. L'URGENZA, DETERMINATA DA CAUSE NUOVE E POSTERIORI ALL'ULTIMA ADUNANZA CONSILIARE, DEVE ESSERE TALE DA NON CONSENTIRE LA TEMPESTIVA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO.

03. LE DELIBERAZIONI SUDDETTE SONO DA SOTTOPORRE A RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI A PENA DI DECADENZA.

04. IL CONSIGLIO, OVE NEGHI LA RATIFICA O MODIFICHE LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA, ADOTTA I NECESSARI PROVVEDIMENTI NEI RIGUARDI DEI RAPPORTI GIURIDICI EVENTUALMENTE SORTI SULLA BASE DELLE

DELIBERAZIONI NON RATIFICATE O MODIFICATE.

ART. 43

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

01. TUTTE LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SONO PUBBLICATE MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI SALVO SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

02. SI APPLICANO ALLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA I DISPOSTI DEGLI ARTT. 20 E 30 DEL PRESENTE STATUTO.

SEZIONE 03 : SINDACO

ART. 44

SINDACO ORGANO ISTITUZIONALE

01. IL SINDACO E' IL CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE E UFFICIALE DEL GOVERNO.

02. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

03. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI IL SINDACO PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO SECONDO LA FORMULA DI CUI ALL' ARTT. 11 DEL T.U. 10 GENNAIO 1957 , N. 03 .

04. LA LEGGE STABILISCE LE CONSEGUENZE DELL'OMESSO O DEL RITARDATO GIURAMENTO.

ART. 45

COMPETENZE DEL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

01. IL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE:

A) RAPPRESENTA IL COMUNE;

B) CONVOCA IL CONSIGLIO DISPONENDO TEMPESTIVAMENTE L'INVIO DEGLI AVVISI E LO PRESIEDE;

C) CONVOCA E PRESIEDE LA GIUNTA; DISTRIBUISCE GLI AFFARI, SU CUI LA GIUNTA DEVE DELIBERARE, TRA I MEMBRI DELLA MEDESIMA IN RELAZIONE DELLE FUNZIONI ASSEGNATE E ALLE DELEGHE RILASCIATE AI SENSI DELL' ARTT. 46 DEL PRESENTE STATUTO; VIGILA SULLO SVOLGIMENTO DELLE PRATICHE AFFIDATE A CIASCUN ASSESSORE E NE FIRMA I PROVVEDIMENTI ANCHE PER MEZZO DELL' ASSESSORE DA LUI DELEGATO;

D) STABILISCE GLI ARGOMENTI DA TRATTARSI NELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA;

E) FISSA PER LE ADUNANZE INNANZI CITATE LA DATA DELL'ADUNANZA STESSA E L'ORDINE DEL GIORNO;

F) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI E VIGILA A CHE IL SEGRETARIO COMUNALE ED I RESPONSABILI DEI SERVIZI DIANO ESECUZIONE ALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA, SECONDO LE DIRETTIVE DA ESSO IMPARTITE;

G) STIPULA I CONTRATTI, RELATIVI ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO DEL COMUNE, DELIBERATI DAL CONSIGLIO E DALLA GIUNTA, NONCHE' GLI ACCORDI DI CUI ALL' ARTT. 11 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 ;

H) IMPARTISCE, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE, LE DIRETTIVE, VIGILA SULL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA

MUNICIPALE E RURALE, ADOTTA I PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI ED APPLICA AL TRASGRESSORE LE SANZIONI

PECUNIARIE AMMINISTRATIVE SECONDO LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTT. DA 106 A 100 DEL T.U. 03 MARZO 1934 , N. 383 , E DELLA LEGGE 24

NOVEMBRE 1981 , N. 689 E QUELLE DI CUI ALLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1985 , N. 47 ;

I) RILASCIATA ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA, STATI DI FAMIGLIA, CERTIFICATI DI INDIGENZA;

L) RAPPRESENTA IL COMUNE IN GIUDIZIO, SIA ATTORE CHE CONVENUTO.

PROMUOVE DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA, SALVO A RIFERIRNE ALLA GIUNTA NELLA PRIMA SEDUTA, I PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI E LE AZIONI POSSESSORIE;

M) SOVRINTENDE A TUTTI GLI UFFICI ED ISTITUTI COMUNALI;

N) SOSPENDE, NEI CASI DI URGENZA E SENTITO IL PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE, I DIPENDENTI COMUNALI RIFERENDONE ALLA GIUNTA ED ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI APPARTENENZA DEI SOSPESI;

O) COORDINA, NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI IMPARTITI DAL CONSIGLIO AI SENSI DELL' ARTT. 18

DEL PRESENTE STATUTO, GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI, NONCHE' GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AL FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLICAZIONE DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI.

02. IL SINDACO, INOLTRE, ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DALLE LEGGI, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI E SOVRINTENDE

ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBITE O DELEGATE AL COMUNE.

ART. 46

DELEGAZIONI DEL SINDACO

01. IL SINDACO, CON PROPRIO PROVVEDIMENTO, NOMINA UN ASSESSORE CON LA DELEGA A SOSTITUIRLO IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.

02. IL SINDACO HA FACOLTA' DI ASSEGNARE, CON SUO PROVVEDIMENTO, AD OGNI ASSESSORE FUNZIONI ORDINATE ORGANICAMENTE PER GRUPPI DI

MATERIE E CON DELEGA A FIRMARE GLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE FUNZIONI ISTRUTTORIE ED ESECUTIVE LORO

ASSEGNATE, RIMANENDO DI SUA PERTINENZA LA FIRMA DI TUTTI GLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE.

03. NEL RILASCIO DELLE DELEGHE DI CUI AI PRECEDENTI COMMI, IL SINDACO UNIFORMERA' I SUOI PROVVEDIMENTI AL PRINCIPIO PER CUI

SPETTANO AGLI ASSESSORI I POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, ESSENDO LA GESTIONE AMMINISTRATIVA ATTRIBUITA AI DIRIGENTI.

04. IL SINDACO PUO' MODIFICARE L'ATTRIBUZIONE DEI COMPITI E DELLE FUNZIONI DI OGNI ASSESSORE OGNI QUALVOLTA, PER MOTIVI DI

COORDINAMENTO E FUNZIONALITA', LO RITENGA OPPORTUNO.

05. LE DELEGAZIONI E LE EVENTUALI MODIFICAZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI DEVONO ESSERE FATTE PER ISCRITTO AL CONSIGLIO,

MOTIVANDONE LA DECISIONE.

06. NELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELEGATE GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI DI FRONTE AL SINDACO E SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 83 E 84 DEL PRESENTE STATUTO.

07. GLI ASSESSORI CUI SIA STATA CONFERITA, DEPOSITANO LA FIRMA PRESSO LA PREFETTURA PER EVENTUALI LEGALIZZAZIONI.

08. IL SINDACO, QUANDO PARTICOLARI MOTIVI LO ESIGANO, PUO' DELEGARE AD UNO O PIU' CONSIGLIERI L'ESERCIZIO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI SUA COMPETENZA INERENTI A SPECIFICHE ATTIVITA' O SERVIZI; IL CONSIGLIO PRENDE ATTO DEL PROVVEDIMENTO DEL SINDACO E EVENTUALMENTE STABILISCE IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CONSIGLIERI DELEGATI.

ART. 47

SURROGAZIONE DEL CONSIGLIO PER LE NOMINE

01. QUALORA IL CONSIGLIO NON DELIBERI LE NOMINE DI SUA COMPETENZA ENTRO IL TERMINE PREVISTO DALL' ARTT. 18 , COMMA 06 , DEL PRESENTE STATUTO, O COMUNQUE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PRIMA ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO, IL SINDACO, SENTITI I CAPOGRUPPO CONSILIARI, PROVVEDE, ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE, ALLE NOMINE CON UN SUO ATTO, COMUNICATO AL CONSIGLIO NELLA PRIMA ADUNANZA.

ART. 48

POTERE DI ORDINANZA DEL SINDACO

01. IL SINDACO EMETTE ORDINANZE IN CONFORMITA' ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI GENERALI E COMUNALI.
02. LE TRASGRESSIONI ALLE ORDINANZE PREDETTE SONO PUNITE CON SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA A NORMA DEGLI ARTT. 103 E SEGUENTI DEL T.U. 03 MARZO 1934 , N. 383 E DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 , N. 689 .
03. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO, ADOTTA, CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI; PER L'ESECUZIONE DELLE ORDINANZE IN PAROLA, IL SINDACO PUO' RICHIEDERE AL PREFETTO L'ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA.
04. SE L'ORDINANZA ADOTTATA AI SENSI DEL COMMA 03 E' RIVOLTA A PERSONE DETERMINATE E QUESTE NON OTTEMPERANO ALL'ORDINE IMPARTITO, IL SINDACO PUO' PROVVEDERE D'UFFICIO A SPESE DEGLI INTERESSATI, SENZA PREGIUDIZIO DEI REATI IN CUI FOSSERO INCORSI.

ART. 49

COMPETENZE DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO

01. IL SINDACO QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO, SOVRAINTENDE:
- A) ALLA TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE E AGLI ADEMPIMENTI DEMANDATEGLI DALLA LEGGE IN MATERIA ELETTORALE, DI LEVA MILITARE E DI STATISTICA;
 - B) ALL'EMANAZIONE DEGLI ATTI CHE GLI SONO ATTRIBUITI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI IN MATERIA DI ORDINE E DI SICUREZZA PUBBLICA, DI SANITA' E DI IGIENE PUBBLICA;
 - C) ALLO SVOLGIMENTO, IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA E DI POLIZIA GIUDIZIARIA, DELLE FUNZIONI AFFIDATEGLI DALLA LEGGE;
 - D) ALLA VIGILANZA DI TUTTO QUANTO POSSA INTERESSARE LA SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO, INFORMANDONE IL PREFETTO.

02. OVE IL SINDACO O CHE NE ESERCITA LE FUNZIONI NON ADEMPIA AI COMPITI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, E' TENUTO A RIMBORSARE AL COMUNE LE INDENNITA' CORRISPOSTE AL COMMISSARIO EVENTUALMENTE INVIATO DAL PREFETTO PER L' ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI STESSE.

CAPO 04

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

SEZIONE 01 : CRITERI DIRETTIVI

ART. 50

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

01. IL COMUNE GARANTISCE L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DI TUTTI I CITTADINI ALL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA, ECONOMICA E SOCIALE DELLA COMUNITA'. CONSIDERA, A TAL FINE, CON FAVORE IL COSTITUIRSI DI OGNI ASSOCIAZIONE INTESA A CONCORRERE CON METODO DEMOCRATICO ALLA PREDETTA ATTIVITA'.

02. NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, NELLA FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DEI PROPRI PROGRAMMI GESTIONALI IL COMUNE ASSICURA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DEI SINDACATI E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI SOCIALI.

03. AI FINI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE FAVORISCE:

A) LE ASSEMBLEE E CONSULTAZIONI DI QUARTIERE E DI ZONA SULLE PRINCIPALI QUESTIONI DI SCELTA;

B) L'INIZIATIVA POPOLARE IN TUTTI GLI AMBITI CONSENTITI DALLE LEGGI VIGENTI.

04. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE GARANTISCE IN OGNI CIRCOSTANZA LA LIBERTA', L'AUTONOMIA E L'UGUAGLIANZA DI TRATTAMENTO DI TUTTI I GRUPPI ED ORGANISMI.

SEZIONE 02 : RIUNIONI, ASSEMBLEE, CONSULTAZIONI.

ART. 51

RIUNIONI E ASSEMBLEE

01. IL DIRITTO DI PROMUOVERE RIUNIONI E ASSEMBLEE IN PIENA LIBERTA' E AUTONOMIA APPARTIENE A TUTTI I CITTADINI, GRUPPI E ORGANISMI SOCIALI A NORMA DELLA COSTITUZIONE, PER IL LIBERO SVOLGIMENTO IN FORME DEMOCRATICHE DELLE ATTIVITA' POLITICHE, SOCIALI, SPORTIVE E RICREATIVE.

02. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NE FACILITA L'ESERCIZIO, METTENDO A DISPOSIZIONE DI TUTTI I CITTADINI, GRUPPI E ORGANISMI SOCIALI A CARATTERE DEMOCRATICO CHE SI RICONOSCONO NEI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA, CHE NE FACCIANO RICHIESTA, COMPATIBILMENTE CON LE DISPONIBILITA' DEL COMUNE O COMUNQUE A TITOLO PROVVISORIO, UNA STRUTTURA E/O UNO SPAZIO IDONEO. LE CONDIZIONI E LE MODALITA' D'USO, APPOSITAMENTE DELIBERATE, DOVRANNO PRECISARE LE LIMITAZIONI E LE CAUTELE NECESSARIE IN RELAZIONE ALLA STATICA DEGLI EDIFICI, ALLA INCOLUMITA' DELLE PERSONE E ALLE NORME SULLO ESERCIZIO DEI LOCALI PUBBLICI E DELL'ORDINE PUBBLICO.

03. PER LA COPERTURA DELLE SPESE PUO' ESSERE RICHIESTO IL PAGAMENTO DI UN CORRISPETTIVO. ANCHE PER LE ASSEMBLEE DISPOSTE

DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DEVE ESSERE FISSATO IL LIMITE DELLE SPESE A CARICO DEL FONDO ECONOMALE.

04. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CONVOCA ASSEMBLEE DI CITTADINI, DI LAVORATORI, DI STUDENTI E DI OGNI ALTRA CATEGORIA SOCIALE:

- A) PER LA FORMAZIONE DI COMITATI E COMMISSIONI;
- B) PER DIBATTERE PROBLEMI;
- C) PER SOTTOPORRE PROPOSTE, PROGRAMMI, CONSUNTIVI ED EVENTUALMENTE DELIBERAZIONI.

05. LA CONVOCAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA E' DISPOSTA DAL SINDACO, DALLA GIUNTA, DAL CONSIGLIO COMUNALE.

06. LA MODALITA' DI CONVOCAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE E' STABILITA NELL'APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 52

CONSULTAZIONI

01. LA GIUNTA MUNICIPALE, DI PROPRIA INIZIATIVA O SU RICHIESTA DI ALTRI ORGANISMI DELIBERA LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI, DEI LAVORATORI, DEGLI STUDENTI, DELLE FORZE SINDACALI E SOCIALI, NELLE FORME VOLTA PER VOLTA RITENUTE PIU' IDONEE, SU PROVVEDIMENTI DI LORO INTERESSE.

02. CONSULTAZIONI, NELLE FORME PREVISTE DALL'APPOSITO REGOLAMENTO, DEVONO TENERSI NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALL'ADOZIONE DI ATTI CHE CONCERNONO SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE, E PER REALIZZAZIONI NEL TERRITORIO COMUNALE DI GRANDI OPERE PUBBLICHE O PRIVATE, AVENTI RILEVANZA IN FATTI AMBIENTALI, (CENTRALI NUCLEARI, A CARBONE, INVASI, ARTERIE DI GRANDE TRAFFICO, DISCARICHE DI RIFIUTI SOLIDI URBANI DI INTERESSE SUPERIORE A QUELLO STRETTAMENTE COMUNALE, DISCARICHE PER RIFIUTI TOSSICI). DETERMINAZIONE DELLE PRIORITA' DEGLI INTERVENTI PER QUANTO CONCERNE OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE COMUNALE DI PARTICOLARE RILEVANZA.

03. I RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DEVONO ESSERE MENZIONATI NELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

04. I COSTI DELLE CONSULTAZIONI SONO A CARICO DEL COMUNE O, SALVO CHE LA CONSULTAZIONE SIA STATA RICHIESTA DA ALTRI ORGANISMI, A LORO SPESE.

05. LA CONSULTAZIONE PUO' ESSERE INDETTA ANCHE PER CATEGORIE DI GIOVANI NON ANCORA ELETTORI, PURCHE' ABBIANO COMPIUTO I SEDICI ANNI.

SEZIONE 03 : INIZIATIVE POPOLARI

ART. 53

ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

01. GLI ELETTORI DEL COMUNE POSSONO RIVOLGERE ISTANZE E PETIZIONI AL CONSIGLIO COMUNALE PER QUANTO RIGUARDA LE MATERIE DI SUA COMPETENZA CON RIFERIMENTO AI PROBLEMI DI RILEVANZA CITTADINA, NONCHE' PROPORRE DELIBERAZIONI NUOVE O DI REVOCA DELLE PRECEDENTI.

02. LE ISTANZE, LE PETIZIONI E LE PROPOSTE SONO RICEVUTE DALLA GIUNTA MUNICIPALE CHE PROVVEDE A DELIBERARE NEL MERITO ENTRO 30 GIORNI.

03. QUALORA LA MATERIA DELL'ISTANZA, DELLA PETIZIONE E DELLA PROPOSTA NON SIA DI COMPETENZA DELLA GIUNTA MUNICIPALE, QUESTA PROVVEDE AD INOLTRARLA, ENTRO 30 GIORNI, CON MOTIVATO PARERE AL CONSIGLIO COMUNALE CHE, QUALORA LA MATERIA SIA DI SUA COMPETENZA, DELIBERERA' IN MERITO NEI SUCCESSIVI 60 GIORNI.

04. AGLI EFFETTI DEI PRECEDENTI COMMI LE ISTANZE POSSONO ESSERE SOTTOSCRITTE DA UNO O PIU' CITTADINI; LE PETIZIONI E LE PROPOSTE DA NON MENO DI 500 ELETTORI.

05. L'AUTENTIFICAZIONE DELLE FIRME AVVIENE A NORMA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO SUL REFERENDUM DI CUI AL SUCCESSIVO ARTT.

54 .

ART. 54

REFERENDUM

01. IL REFERENDUM SU MATERIE DI ESCLUSIVE COMPETENZA COMUNALE E' VOLTO A REALIZZARE IL RAPPORTO TRA GLI ORIENTAMENTI CHE MATURANO NELLA COMUNITA' E L'ATTIVITA' DEGLI ORGANI COMUNALI.

02. IL COMUNE NE FAVORISCE L'ESPERIMENTO NEI LIMITI CONSENTITI DALLE ESIGENZE DI FUNZIONALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNALE.

03. SONO AMMESSI SOLTANTO REFERENDUM CONSULTIVI; LA INDIZIONE E' FATTA QUANDO LO RICHIEDANO 1/4 (UN QUARTO) DEGLI ELETTORI, ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE.

04. HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE AL REFERENDUM TUTTI I CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE.

05. SULL'AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM DECIDE IL CONSIGLIO COMUNALE CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

06. IL REFERENDUM NON PUO' AVER LUOGO IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

ART. 55

EFFETTI DEL REFERENDUM CONSULTIVO

01. IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM E' DICHIARATO ACCOLTO NEL CASO IN CUI I VOTI ATTRIBUITI ALLA RISPOSTA AFFERMATIVA NON SIANO INFERIORI ALLA MAGGIORANZA DEGLI ELETTORI VOTANTI PER LE ELEZIONI COMUNALI; ALTRIMENTI E' DICHIARATO RESPINTO.

02. SE L'ESITO E' STATO FAVOREVOLE, IL SINDACO E' TENUTO A PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO 30 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI, LA DELIBERAZIONE SULL'OGGETTO DEL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM.

03. ENTRO LO STESSO TERMINE, SE L'ESITO E' STATO NEGATIVO, IL SINDACO HA FACOLTA' DI PROPORRE EGUALMENTE AL CONSIGLIO LA DELIBERAZIONE SULL'OGGETTO DEL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM.

ART. 56

DISCIPLINA DEL REFERENDUM

01. LE NORME PER L'ATTUAZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO SONO STABILITE NELL'APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 57

AZIONE POPOLARE

01. CIASCUN ELETTORE DEL COMUNE PUO' FAR VALERE, INNANZI ALLE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE, LE AZIONI ED I RICORSI CHE SPETTANO AL COMUNE.

02. LA GIUNTA COMUNALE, IN BASE ALL'ORDINE EMANATO DAL GIUDICE DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO, DELIBERA LA COSTITUZIONE DEL COMUNE NEL GIUDIZIO, NONCHE', IN CASO DI SOCCOMBENZA, LE SPESE A CARICO DI CHI HA PROMOSSO L'AZIONE O IL RICORSO.

ART. 58

PUBBLICITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA INDICAZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO, CHE NE VIETI L'ESIBIZIONE IN QUANTO LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI GRUPPI O DELLE IMPRESE.

ART. 59

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

01. CON APPOSITO REGOLAMENTO E' ASSICURATO AI CITTADINI DEL COMUNE, SINGOLI O ASSOCIATI, IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ED E' DISCIPLINATO IL RILASCIO DI COPIE DI ATTI PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI.

02. IL REGOLAMENTO INOLTRE:

A) INDIVIDUA, CON NORME DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, I RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI;

B) DETTA LE NORME NECESSARIE PER ASSICURARE A) CITTADINI L'INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL'ORDINE DI ESAME DI DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDINO;

C) ASSICURA IL DIRITTO DEI CITTADINI DI ACCEDERE, IN GENERALE, ALLE INFORMAZIONI DI CUI E' IN POSSESSO L'AMMINISTRAZIONE;

D) ASSICURA AGLI ENTI, ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ALLE ASSOCIAZIONI DI ACCEDERE ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI, AL FINE DI RENDERE EFFETTIVA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE;

E) NON POSSONO ESSERE PORTATE A CONOSCENZA DEI CITTADINI LE INFORMAZIONI RISERVATE REDATTE DAGLI AGENTI DI P.S. O DI GUARDIE COMUNALI.

CAPO 05

DIFENSORE CIVICO

ART. 60

ISTITUZIONE

01. E' ISTITUITO NEL COMUNE L'UFFICIO DEL "DIFENSORE CIVICO" QUALE GARANTE DEL BUON ANDAMENTO, DELL'IMPARZIALITA', DELLA TEMPESTIVITA' E DELLA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. IL DIFENSORE CIVICO, NON E' SOTTOPOSTO AD ALCUNA FORMA DI DIPENDENZA GERARCHICA O FUNZIONALE DAGLI ORGANI DEL COMUNE ED E' TENUTO ESCLUSIVAMENTE AL RISPETTO DELL'ORDINAMENTO VIGENTE.

ART. 61

ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

01. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

02. LA VOTAZIONE AVVIENE PER SCHEDE SEGRETE.

03. IL DIFENSORE CIVICO DEVE ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITA' E DI COMPATIBILITA' CON LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE ED ESSERE SCELTO FRA I CITTADINI CHE, PER PREPARAZIONE, ESPERIENZA E MORALITA', DIANO LA MASSIMA GARANZIA DI INDIPENDENZA, OBIETTIVITA', SERENITA' DI GIUDIZIO E COMPETENZA GIURIDICO AMMINISTRATIVA.

04. L'INCARICO DI DIFENSORE CIVICO E' INCOMPATIBILE CON OGNI ALTRA CARICA ELETTIVA PUBBLICA E CON LA CONDIZIONE DI DIPENDENZA DAL COMUNE.

05. L'INCOMPATIBILITA', ORIGINARIA O SOPRAVVENUTA, COMPORTA LA DICHIARAZIONE DI DECADENZA DALL'UFFICIO SE L'INTERESSATO NON FA CESSARE LA RELATIVA CAUSA ENTRO VENTI GIORNI DALLA RELATIVA CONTESTAZIONE.

06. IL TITOLARE DELL'UFFICIO DI DIFENSORE CIVICO HA L'OBBLIGO DI RESIDENZA NEL COMUNE.

ART. 62

DURATA IN CARICA E REVOCA DEL DIFENSORE CIVICO

01. IL DIFENSORE CIVICO DURA IN CARICA QUANTO IL CONSIGLIO COMUNALE CHE LO HA ELETTO E NON PUO' ESSERE CONFERMATO CHE UNA SOLA VOLTA CON LE STESSE MODALITA' DELLA PRIMA ELEZIONE.

02. I POTERI DEL DIFENSORE CIVICO SONO PROROGATI FINO ALLA ENTRATA IN CARICA DEL SUCCESSORE.

03. IL DIFENSORE CIVICO PUO' ESSERE REVOCATO, CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DA ADOTTARSI A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, PER GRAVI MOTIVI INERENTI ALL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI.

ART. 63

FUNZIONI

01. A RICHIESTA DI CHIUNQUE VI ABBA INTERESSE, IL DIFENSORE CIVICO INTERVIENE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, PRESSO GLI ENTI E LE AZIENDE DA ESSA DIPENDENTI PER ASSICURARE CHE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ABBA REGOLARE CORSO E CHE GLI ATTI SIANO TEMPESTIVAMENTE E CORRETTAMENTE EMANATI.

02. NELLO SVOLGIMENTO DELLA SUA AZIONE IL DIFENSORE CIVICO RILEVA EVENTUALI IRREGOLARITA' NEGLIGENZE O RITARDI, VALUTANDO IN RELAZIONE ALLE QUESTIONI SOTTOPOSTE AL SUO ESAME ANCHE LA RISPONDENZA ALLE NORME DI BUONA AMMINISTRAZIONE E SUGGERENDO MEZZI E RIMEDI PER L'ELIMINAZIONE DELLE DISFUNZIONI RILEVATE.

03. IL DIFENSORE CIVICO PUO' INTERVENIRE ANCHE DI PROPRIA INIZIATIVA A FRONTE DI CASI DI PARTICOLARE GRAVITA' GIA' NOTI E CHE STIANO PREOCCUPANDO LA CITTADINANZA.

ART. 64

MODALITA' DI INTERVENTO

01. LE PERSONE CHE ABBIANO IN CORSO UNA PRATICA O ABBIANO INTERESSE AD UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO IN CORSO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE O GLI ENTI E LE AZIENDE DA ESSO DIPENDENTI, HANNO DIRITTO DI CHIEDERE PER ISCRITTO NOTIZIE SULLO STATO DELLA PRATICA O DEL PROCEDIMENTO; TRASCORSI QUINDICI (15) GIORNI SENZA CHE ABBIANO RICEVUTO RISPOSTA O QUALORA NE ABBIANO RICEVUTA UNA INSODDISFACENTE, POSSONO CHIEDERE L'INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO.

02. IL DIFENSORE CIVICO PUO' CONVOCARE DIRETTAMENTE I FUNZIONARI CUI SPETTA LA RESPONSABILITA' DELL'AFFARE IN ESAME, DANDONE AVVISO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO O UFFICIO DA CUI DIPENDONO, E CON ESSI PUO' PROCEDERE ALL'ESAME DELLA PRATICA O DEL PROCEDIMENTO.

03. IN OCCASIONE DI TALE ESAME IL DIFENSORE CIVICO STABILISCE, TENUTO CONTO DELLE ESIGENZE DEL SERVIZIO, IL TERMINE MASSIMO PER LA DEFINIZIONE DELLA PRATICA O DEL PROCEDIMENTO, DANDONE IMMEDIATAMENTE NOTIZIA ALLA PERSONA INTERESSATA E, PER CONOSCENZA, AL SINDACO ED AL SEGRETARIO COMUNALE.

04. IL DIFENSORE CIVICO HA DIRITTO DI OTTENERE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED DAGLI ENTI E DALLE AZIENDE DI CUI AL COMMA COPIA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI, NONCHE' OGNI NOTIZIA CONNESSA ALLE QUESTIONI TRATTATE, E DEVE DENUNCIARE AL SINDACO I FUNZIONARI CHE IMPEDISCANO O RITARDINO L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI.

05. IL DIFENSORE CIVICO DEVE SOSPENDERE OGNI INTERVENTO SUI FATTI DEI QUALI SIA INVESTITA L'AUTORITA' GIUDIZIARIA PENALE.

ART. 65

RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL DIFENSORE CIVICO INVIA AL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO IL 03 MARZO DI OGNI ANNO, LA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO PRECEDENTE, SEGNALANDO I CASI IN CUI SI SONO VERIFICATI RITARDI E IRREGOLARITA' E FORMULANDO OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE, ESAMINATA LA RELAZIONE, ADOTTA LE DETERMINAZIONI DI SUA COMPETENZA CHE RITENGA OPPORTUNE.

ART. 66

MEZZI DEL DIFENSORE CIVICO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE, CON PROPRIA DELIBERAZIONE, SENTITO IL DIFENSORE CIVICO, LA SEDE, LA DOTAZIONE ORGANICA ED I CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE. L'ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE ALL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO E' STABILITA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA.

02. IL PERSONALE ASSEGNATO E' INDIVIDUATO NELL'ORGANICO COMUNALE E, PER LE FUNZIONI DI CHE TRATTASI, DIPENDE DAL DIFENSORE CIVICO.

03. L'ARREDAMENTO, I MOBILI, E LE ATTREZZATURE SONO ASSEGNATI AL DIFENSORE CIVICO, CHE NE DIVIENE CONSEGNETARIO.

04. LE SPESE DI FUNZIONAMENTO SONO IMPEGNATE, ANCHE SU PROPOSTA DEL DIFENSORE CIVICO, E LIQUIDATE SECONDO LE NORME E LE PROCEDURE PREVISTE DAL VIGENTE ORDINAMENTO.

05. LA CARICA DI DIFENSORE CIVICO E' ONORIFICA, SALVO LE SPESE DI RAPPRESENTANZA, LE MISSIONI, CHE VANNO SEMPRE GIUSTIFICATE ED AUTORIZZATE PREVENTIVAMENTE.

TITOLO 03

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ART. 67

SVOLGIMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

01. IL COMUNE CONFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DELLA DEMOCRAZIA, DI PARTECIPAZIONE E DI SEMPLICITA' DELLE PROCEDURE; SVOLGE TALE ATTIVITA' PRECIPUAMENTE NEI SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL'ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO SECONDO LE LEGGI.

02. GLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE ED I DIPENDENTI RESPONSABILI DEI SERVIZI SONO TENUTI A PROVVEDERE SULLE ISTANZE DEGLI INTERESSATI NEI MODI E NEI TERMINI STABILITI AI SENSI DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 .

03. IL COMUNE, PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN AMBITI TERRITORIALI ADEGUATI, ATTUA LE RIFORME DI DECENTRAMENTO PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO, NONCHE' FORME DI COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA.

04. IL COMUNE NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE GESTISCE SERVIZI PUBBLICI.

CAPO 01

SERVIZI

ART. 68

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

01. IL COMUNE PUO' ASSUMERE L'IMPIANTO E LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE ABBIANO PER OGGETTO PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. I SERVIZI DA GESTIRSI DA DIRITTO DI PRIVATIVA SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 69

GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI PUBBLICI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA L'ASSUNZIONE DELL'IMPIANTO E DELL'ESERCIZIO DIRETTO DI PUBBLICI SERVIZI NELLE SEGUENTI FORME:

A) IN ECONOMIA, QUANDO LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO, NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE O UNA AZIENDA;

B) IN CONCESSIONE A TERZI QUANDO ESISTANO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE;

C) A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, ANCHE PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI SOCIALI DI RILEVANZA ECONOMICA E IMPRENDITORIALE;

D) A MEZZO DI ISTITUZIONE, PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE;

E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE COMUNALE, QUALORA SI RENDA OPPORTUNA, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.

02. NELLA DELIBERAZIONE DI ASSUNZIONE DIRETTA DI UN SERVIZIO, GIA' AFFIDATO IN APPALTO OD IN CONCESSIONE, DOVRANNO INDICARSI LE NOTIZIE DI CUI ALL' ARTT. 03 DEL D.P.R. 01 OTTOBRE 1986 , N. 902 .

ART. 70

AZIENDE SPECIALI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA LA COSTITUZIONE DI AZIENDE SPECIALI, DOTATE DI PERSONALITA' GIURIDICA E DI AUTONOMIA GESTIONALE, E NE APPROVA LO STATUTO.

02. ORGANI DELL'AZIENDA SONO:

A) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, I CUI COMPONENTI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, FUORI DEL PROPRIO SENO, FRA COLORO CHE HANNO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E UNA SPECIALE COMPETENZA TECNICA O AMMINISTRATIVA PER STUDI COMPIUTI PER FUNZIONI DISIMPEGNATE PRESSO AZIENDE PUBBLICHE O PRIVATE, PER UFFICI PUBBLICI RICOPERTI. LA NOMINA HA LUOGO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI. SI APPLICANO PER LA REVOCA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LE NORME PREVISTE DAL

L'ORDINAMENTO VIGENTE PER LA REVOCA DEGLI ASSESSORI COMUNALI;

B) IL PRESIDENTE, NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTAZIONE SEPARATA, PRIMA DI QUELLA DEGLI ALTRI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

C) IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE. E' NOMINATO PER CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI.

03. L'ORDINAMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATI DAL PROPRIO STATUTO E DAI REGOLAMENTI; QUELLI DELLE ISTITUZIONI SONO DISCIPLINATI DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

04. SPETTA AL COMUNE CONFERIRE IL CAPITALE DI DOTAZIONE, DETERMINARE LE FINALITA' ED INDIRIZZI, APPROVARE GLI ATTI FONDAMENTALI, VERIFICARE I RISULTATI DELLA GESTIONE, PROVVEDERE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

ART. 71

PRO-LOCO

01. IL COMUNE RICONOSCE NELL' ASSOCIAZIONE PRO-LOCO IL RUOLO DI STRUMENTO DI BASE PER LA TUTELA DEI VALORI NATURALI, ARTISTICI E CULTURALI NONCHE' DI PROMOZIONE DELL' ATTIVITA' TURISTICA E CULTURALE CHE SI ESTRINSECA ESSENZIALMENTE IN:

A) INIZIATIVE RIVOLTE A FAVORIRE LA VALORIZZAZIONE TURISTICA E

CULTURALE NONCHE' LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO STORICO, CULTURALE, FOLCLORISTICO ED AMBIENTALE DELLA LOCALITA';

B) INIZIATIVE RIVOLTE A RICHIAMARE IL MOVIMENTO TURISTICO VERSO LA LOCALITA' ED A MIGLIORARNE LE CONDIZIONI GENERALI DEL SOGGIORNO;

C) INIZIATIVE IDONEE A FAVORIRE, ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE POPOLARE, IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI SOCIALI DEL TURISMO;

D) ASSISTENZA ED INFORMAZIONE TURISTICA;

E) ATTIVITA' RICREATIVE.

02. AL FINE DI FAVORIRE LE MIGLIORI CONDIZIONI PER UNA FATTIVA PRESENZA DELLA PRO LOCO NELL' AMBITO DEL COMUNE, PUO' ESSERE INSERITO NELLE SEGUENTI COMMISSIONI COMUNALI UN RAPPRESENTANTE DELLA PRO LOCO:

A) COMMISSIONE EDILIZIA;

B) COMMISSIONE BENI AMBIENTALI E BELLE ARTI;

C) COMMISSIONE COMMERCIO;

D) CONSULTA PER L' ARREDO URBANO;

E) CONSULTA PROBLEMI DELL' ASSOCIAZIONISMO - CULTURA E TEMPO LIBERO (BIBLIOTECA). IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA PRO LOCO, PRIMA DELLA ELEZIONE DEGLI ALTRI MEMBRI DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DOVRA' TRASMETTERE AL COMUNE COPIA DELLA PROPRIA DELIBERA CON LA QUALE SONO STATI DESIGNATI I RISPETTIVI ESPERTI PER DETTE COMMISSIONI, INDICANDO SEMPRE UN MEMBRO EFFETTIVO ED UNO SUPPLENTE IN MODO DA ASSICURARE LA COSTANTE FUNZIONALITA' DELL'ORGANO.

03. LA PRO LOCO PER L' ESPLETAMENTO DELLE SUE ATTIVITA' E' ESENTE DALLE SEGUENTI TASSE COMUNALI: PLATEATICO, IMMONDIZIE.

04. ALLA PRO LOCO POSSONO ESSERE AFFIDATI LA GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI COMUNALI ATTINENTI IL SETTORE ED IL COORDINAMENTO DI PARTICOLARI INIZIATIVE LOCALI TIPICHE DELLE FINALITA' DELLA PRO LOCO STESSE.

05. IL COMUNE, PER FAVORIRE LA PROMOZIONE DELL' ATTIVITA' DELLA PRO LOCO PUO', COMPATIBILMENTE CON LA PROPRIA CAPACITA' DI SPESA, CONCEDERE ALLA DETTA ASSOCIAZIONE UN CONTRIBUTO ANNUALE. IL CONTRIBUTO DEVE ESSERE CORRISPOSTO AD AVVENUTA APPROVAZIONE DA PARTE

DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' PREVISTE NELL' ANNO NONCHE' DEL PREVENTIVO DI SPESA DA PARTE DELLA PRO LOCO ENTRO IL 31 GENNAIO DI OGNI ANNO. DEL CONTRIBUTO IN PAROLA SARA' RESA REGOLARE RENDICONTAZIONE.

06. CONTRIBUTI ANALOGHI POTRANNO, VOLTA PER VOLTA E CON CIRCOSTANZIATE MOTIVAZIONI, ESSERE CONCESSI AD ALTRE ASSOCIAZIONI CULTURALI LOCALI E DI INTERESSE NAZIONALE, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL COMMA PRECEDENTE.

CAPO 02

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 72

CONVENZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, DELIBERA APPOSITE

CONVENZIONI DA STIPULARSI CON ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA,
AL FINE DI SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI.
02. LE CONVENZIONI DEVONO STABILIRE I FINI, LA DURATA, LE FORME DI
CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, I LORO RAPPORTI
FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.
03. POSSONO STIPULARSI CONVENZIONI NEI LIMITI DELLA LEGGE, CON AZIENDE
PUBBLICHE E PRIVATE, IMPRESE, CONSORZI PER LA
REALIZZAZIONE DI DETERMINATE OPERE PUBBLICHE E PER AVERE L'APPORTO
TECNICO E SCIENTIFICO.

ART. 73

CONSORZI

01. IL COMUNE PUO' PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DI CONSORZI CON ALTRI
COMUNI E PROVINCE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU'
SERVIZI SECONDO LE NORME PREVISTE DALL' ARTT. 70 DEL PRESENTE STATUTO,
IN QUANTO COMPATIBILI.
02. A QUESTO FINE IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA, A MAGGIORANZA
ASSOLUTA DEI COMPONENTI, UNA CONVENZIONE AI SENSI DEL PRECEDENTE
ARTICOLO, UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO.
03. LA CONVENZIONE DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO, A CARICO DEL CONSORZIO,
DELLA TRASMISSIONE AL COMUNE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL
CONSORZIO STESSO.
04. IL SINDACO O UN SUO DELEGATO FA PARTE DELL'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO
CON RESPONSABILITA' PARI ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
FISSATA DALLA CONVENZIONE E DALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

ART. 74

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI O DI
PROGRAMMI DI INTERVENTO, CHE RICHIEDONO, PER LA LORO COMPLETA
REALIZZAZIONE, L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DEL COMUNE E DI ALTRI
SOGGETTI PUBBLICI, IL SINDACO, IN RELAZIONE ALLA COMPETENZA
PRIMARIA O PREVALENTE DEL COMUNE SULL'OPERA O SUGLI INTERVENTI O SUI
PROGRAMMI DI INTERVENTO, PROMUOVE LA CONCLUSIONE DI UN
ACCORDO DI PROGRAMMA PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI E
PER DETERMINARE I TEMPI, LE MODALITA', IL FINANZIAMENTO E
OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.
02. A TAL FINE IL SINDACO CONVOCA UNA CONFERENZA TRA I RAPPRESENTANTI
DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE.
03. L'ACCORDO, CONSISTENTE NEL CONSENSO UNANIME DELLE
AMMINISTRAZIONI INTERESSATE, E' APPROVATO CON ATTO FORMALE DEL
SINDACO.
04. QUALORA L'ACCORDO SIA ADOTTATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REGIONE E COMPORTI VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI,
L'ADESIONE DEL SINDACO ALLO STESSO DEVE ESSERE RATIFICATA DAL
CONSIGLIO COMUNALE ENTRO TRENTA GIORNI A PENA DI DECADENZA.
05. LA DISCIPLINA DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA, PREVISTA DALL' ARTT. 27
DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , E DAL PRESENTE
ARTICOLO SI APPLICA A TUTTI GLI ACCORDI DI PROGRAMMA PREVISTI DA LEGGI
VIGENTI RELATIVI AD OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI DI

INTERVENTO DI COMPETENZA DEL COMUNE.

TITOLO 04

UFFICI E PERSONALE

ART. 75

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

01. IL COMUNE DISCIPLINA CON APPOSITI REGOLAMENTI LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE E, IN CONFORMITA' ALLE NORME DEL PRESENTE STATUTO, L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

CAPO 01

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

ART. 76

UFFICIO COMUNALE

01. L'UFFICIO COMUNALE SI ARTICOLA IN SETTORI.

02. NEL SETTORE SI INDIVIDUA LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI MASSIMA DIMENSIONE PRESENTE NELL'ENTE, FINALIZZATA A GARANTIRE L'EFFICACIA DELL'INTERVENTO DELL'ENTE STESSO NELL'AMBITO DI UNA MATERIA O DI PIU' MATERIE APPARTENENTI AD UN'AREA OMOGENEA.

03. IL SETTORE PUO' ARTICOLARSI IN "SERVIZI" ED ANCHE IN "UNITA' OPERATIVE".

04. GLI UFFICI E SERVIZI SONO ORGANIZZATI PER MODULI ORIZZONTALI DI GUISA CHE LA STRUTTURA SOVRAORDINATA RAPPRESENTI LA SINTESI DELLE COMPETENZE DI QUELLE SUBORDINATE, LE QUALI AGISCONO PER COMPETENZA PROPRIA.

CAPO 02

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

ART. 77

DISCIPLINA DELLO STATUS DEL PERSONALE

01. SONO DISCIPLINATI CON IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE:

A) GLI ORGANI, GLI UFFICI, I MODI DI CONFERIMENTO DELLA TITOLARITA' DEI MEDESIMI, I PRINCIPI FONDAMENTALI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI;

B) I PROCEDIMENTI DI COSTITUZIONE, MODIFICAZIONE DI STATO GIURIDICO, DI ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO;

C) I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI E DEI PROFILI PROFESSIONALI IN CIASCUNA DI ESSE COMPRESI;

D) I CRITERI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'ADDESTRAMENTO;

E) I RUOLI ORGANICI, LA LORO CONSISTENZA E LA DOTAZIONE COMPLESSIVA DELLE QUALIFICHE;

F) LE GARANZIE DEL PERSONALE IN ORDINE ALL'ESERCIZIO DELLE LIBERTA' E DEI DIRITTI FONDAMENTALI;

H) LA DURATA MASSIMA DELL'ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO;

I) L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI CITTADINI NEI CONFRONTI DEI PUBBLICI DIPENDENTI ED IL LORO DIRITTO DI ACCESSO E DI PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE GLI ATTI DELLA AMMINISTRAZIONE.

02. IL PERSONALE E' INQUADRATO IN QUALIFICHE FUNZIONALI, IN RELAZIONE AL GRADO DI COMPLESSITA' DELLA FUNZIONE E DEI REQUISITI RICHIESTI PER LO SVOLGIMENTO DELLA STESSA ED E' COLLOCATO IN AREE DI ATTIVITA'.

03. L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEVE BASARSI SU CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

04. LA DOTAZIONE ORGANICA DI SETTORE E' COSTITUITA DALLE UNITA' DI DIVERSO PROFILO PROFESSIONALE ASSEGNATE AL SETTORE STESSO, INTEGRATE E NECESSARIE PER IL SUO FUNZIONAMENTO. L'INSIEME DEGLI ORGANICI DI SETTORE COSTITUISCE L'ORGANICO GENERALE.

05. IN APPOSITE TABELLE, RELATIVE A CIASCUNA QUALIFICA, VERRANNO SPECIFICATE LE AREE, I PROFILI PROFESSIONALI, LE SINGOLE DOTAZIONI ORGANICHE E IL RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE RECEPISCE LA DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI DEL RAPPORTO DI IMPIEGO QUALE RISULTA DAGLI ACCORDI SINDACALI AI SENSI DELL' ARTT. 03 DELLA LEGGE 29 MARZO 1983 , N. 93 .

07. IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE DISCIPLINA LO STATO GIURIDICO DEI CAPOSETTORI PREVEDENDONE IN PARTICOLARE:

A) LE COMPETENZE;

B) L'ATTRIBUZIONE DI RESPONSABILITA' GESTIONALI DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI DELIBERATIVI DEL COMUNE;

C) LE MODALITA' DELL' ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DEL SEGRETARIO COMUNALE E DEI CAPISETTORE.

08. NELL' ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE AI CAPISETTORE E' DA OSSERVARE IL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE DELLA FUNZIONE POLITICA E DELLA FUNZIONE DI CAPISETTORE IN FORZA DEL QUALE SPETTA AI CAPISETTORE L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI SECONDO I CRITERI E LE NORME DETTATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI E AGLI ORGANI ELETTIVI POTERI DI INDIRIZZO E CONTROLLO.

09. SPETTA A QUESTI ULTIMI DEFINIRE GLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI, INDICARE LE RELATIVE SCALE DI PRIORITA', IMPARTIRE LE SEGUENTI DIRETTIVE GENERALI E VERIFICARE I RELATIVI RISULTATI.

10. IL SINDACO ESERCITA FUNZIONE DI RACCORDO TRA L' ATTIVITA' DEGLI ORGANI ELETTIVI E LA GESTIONE AMMINISTRATIVA AFFINCHÉ CONCORRANO ALL' IDENTIFICAZIONE E ALLA FORMAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI E ALLA LORO COERENTE ATTUAZIONE.

11. IL SEGRETARIO DEL COMUNE ESERCITA IL COORDINAMENTO DELLE RELAZIONI INTERFUNZIONALI, INTERNE ED ESTERNE, DELLE E TRA LE STRUTTURE OPERATIVE DEL COMUNE, IN MODO DA GARANTIRE LA RECIPROCA INTEGRAZIONE INTERDISCIPLINARE E LA COMPLESSIVA COERENZA DELL' AZIONE TRA GLI APPARATI AMMINISTRATIVI DELL' ENTE.

ART. 78

COLLABORAZIONI ESTERNE

01. IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE PUO' PREVEDERE COLLABORAZIONI ESTERNE DI ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA' PER OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONI A TERMINE.

02. LE NORME REGOLAMENTARI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A SOGGETTO ESTRANEI ALL' AMMINISTRAZIONE DEVONO STABILIRE:

- LA DURATA CHE, COMUNQUE, NON POTRA' ESSERE SUPERIORE ALLA DURATA DEL PROGRAMMA;

- I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO;

- LA NATURA PRIVATISTICA DEL RAPPORTO.

CAPO 03

RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL PERSONALE

ART. 79

NORME APPLICABILI

01. IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE DISCIPLINERA' SECONDO LE NORME PREVISTE PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO LA RESPONSABILITA', LE SANZIONI DISCIPLINARI, IL RELATIVO PROCEDIMENTO, LA DESTITUZIONE D'UFFICIO E LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO.

02. LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA E' COMPOSTA DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO DEL COMUNE E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO ALL'INIZIO DI OGNI ANNO DAL PERSONALE DELL'ENTE, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

03. LA NORMATIVA RELATIVA ALLA DESIGNAZIONE DEL DIPENDENTE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA DEVE DISPORRE IN MODO TALE CHE OGNI DIPENDENTE SIA GIUDICATO DA PERSONALE DELLA MEDESIMA QUALIFICA O SUPERIORE.

CAPO 04

SEGRETARIO COMUNALE

ART. 80

STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

01. LO STATO GIURIDICO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO COMUNALE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 81

FUNZIONI DEL SEGRETARIO

01. IL SEGRETARIO, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITE DAL SINDACO, DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE:

A) SOVRINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI CAPISETTORI E NE COORDINA L'ATTIVITA';

B) CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI, DELLE DELIBERAZIONI E PROVVEDE AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI;

C) E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI E PROVVEDE AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI;

D) DETERMINA PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO RELATIVO AD ATTI DI COMPETENZA DEL COMUNE IL SETTORE RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA E DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO PROCEDIMENTALE, NONCHE' DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE E CURA CHE IL CAPOSETTORE O L'IMPIEGATO PREPOSTO DI CIASCUN SETTORE PROVVEDA AD ASSEGNARE A SE, OD AD ALTRO DIPENDENTE ADDETTO AL SETTORE STESSO, LA RESPONSABILITA' DELL'ISTRUTTORIA E DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO INERENTE AL SINGOLO PROCEDIMENTO, NONCHE', EVENTUALMENTE, ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE; IL SEGRETARIO DEL COMUNE PROVVEDE, INOLTRE, AL COORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DELL'ENTE;

E) IL SEGRETARIO PROPONE I PROVVEDIMENTI NECESSARI AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELLA FUNZIONALITA' DEI VARI SERVIZI;

F) ROGA NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE GLI

ATTI ED I CONTRATTI RIGUARDANTI GLI ESPROPRI, LOCAZIONI, ACQUISTI, SOMMINISTRAZIONI ED APPALTI DI OPERE;

G) PROVVEDE ALLA REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI ATTI INDICATI NEI COMMUNI PRECEDENTI E NE FIRMA IL REPERTORIO.

02. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO, NE REDIGE I VERBALI, CHE SOTTOSCRIVE INSIEME CON IL

SINDACO O DAL SUO DELEGATO CHE HA PRESIEDUTO LA GIUNTA O IL CONSIGLIO.

03. SOTTOSCRIVE, IL PROPRIO PARERE ESPRESSO IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA', LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTE ALLA GIUNTA O AL CONSIGLIO, PARERE CHE VA INSERITO NELLA DELIBERAZIONE. DETTO PARERE PUO' ESSERE ESPRESSO ANCHE DURANTE LA DISCUSSIONE IN GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE; DI CIO' DEVE ESSERE DATO ATTO NEL VERBALE ED INSERITO NELLA DELIBERA.

ART. 82

VICE SEGRETARIO

01. NON AVENDO IN ORGANICO IL COMUNE UN POSTO DIRIGENZIALE CON QUALIFICA DI VICE-SEGRETARIO, IN CASO DI IMPROVVISA ASSENZA DEL SEGRETARIO, E NON POTENDO RICHIEDERE AL PREFETTO UN SOSTITUTO, LE MANSIONI DI SEGRETARIO SARANNO SVOLTE SU NOMINA DEL SINDACO DA UN IMPIEGATO DEL SETTIMO O OTTAVO LIVELLO, IN POSSESSO DI DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE. QUESTA SOSTITUZIONE DOVRA' ESSERE COMUNICATA AL PREFETTO ENTRO 24 ORE. LA SOSTITUZIONE POTRA' AVVENIRE SOLO NEI CASI DI EFFETTIVE ED OBIETTIVE CONDIZIONI DI IMPROPRIOGABILITA' DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE O GIUNTA MUNICIPALE, CONDIZIONI CHE DOVRANNO ESSERE ESAURIENTEMENTE ILLUSTRATE DAL SINDACO, IN UNA CON LE RAGIONI DI INDISPENSABILITA' DEL SEGRETARIO.

TITOLO 05

RESPONSABILITA'

ART. 83

RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE

01. GLI AMMINISTRATORI E I DIPENDENTI COMUNALI SONO TENUTI A RISARCIRE AL COMUNE I DANNI DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI DI OBBLIGHI DI SERVIZIO.

02. GLI AMMINISTRATORI E I DIPENDENTI PREDETTI, PER LA RESPONSABILITA' DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, SONO SOTTOPOSTI ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI, NEI MODI PREVISTI DALLE LEGGI IN MATERIA.

03. IL SINDACO, IL SEGRETARIO COMUNALE IL RESPONSABILE DEI SERVIZIO CHE VENGANO A CONOSCENZA, DIRETTAMENTE O IN SEGUITO A UN RAPPORTO CUI SONO TENUTI ORGANI INFERIORI, DI FATTI CHE DIANO LUOGO A RESPONSABILITA' AI SENSI DEL COMMA 01 , DEVONO FARNE DENUNCIA AL PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI, INDICANDO TUTTI GLI ELEMENTI RACCOLTI PER L' ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA' E LA DETERMINAZIONE DEI DANNI.

04. SE IL FATTO DANNOSO SIA IMPUTABILE AL SEGRETARIO COMUNALE O A RESPONSABILE DI SERVIZIO LA DENUNCIA E' FATTA A CURA DEL SINDACO.

ART. 84

RESPONSABILITA' VERSO TERZI

01. GLI AMMINISTRATORI E I DIPENDENTI COMUNALI CHE, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI LORO CONFERITE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI, CAGIONINO AD ALTRI UN DANNO INGIUSTO SONO PERSONALMENTE OBBLIGATI A RISARCIRLO.

02. OVE IL COMUNE ABBAIA CORRISPOSTO AL TERZO L'AMMONTARE DEL DANNO CAGIONATO DALL'AMMINISTRATORE O DAL DIPENDENTE SI RIVALE AGENDO CONTRO QUESTI ULTIMI A NORMA DEL PRECEDENTE ARTICOLO.

03. E' DANNO INGIUSTO, AGLI EFFETTI DEL COMMA 01 , QUELLO DERIVANTE DA OGNI VIOLAZIONE DEI DIRITTI DEI TERZI CHE L'AMMINISTRATORE O IL DIPENDENTE ABBAIA COMMESO PER DOLO O PER COLPA GRAVE. RESTANO SALVE LE RESPONSABILITA' PIU' GRAVI PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI.

04. LA RESPONSABILITA' PERSONALE DELL'AMMINISTRATORE O DEL DIPENDENTE SUSSISTE TANTO SE LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DEL TERZO SIA CAGIONATA DAL COMPIMENTO DI ATTI O DI OPERAZIONI, QUANTO SE DETTA VIOLAZIONE CONSISTA NELL'OMMISSIONE O NEL RITARDO INGIUSTIFICATO DI OPERAZIONI AL CUI COMPIMENTO L'AMMINISTRATORE O IL DIPENDENTE SIANO OBBLIGATI PER LEGGE O PER REGOLAMENTO.

05. QUANDO LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO SIA DERIVATA DA ATTI OD OPERAZIONI DI ORGANI COLLEGIALI DEL COMUNE, SONO RESPONSABILI, IN SOLIDO, IL PRESIDENTE E I MEMBRI DEL COLLEGIO CHE HANNO PARTECIPATO ALL'ATTO O ALL'OPERAZIONE. LA RESPONSABILITA' E' ESCLUSA PER COLORO CHE ABBIANO FATTO CONSTARE NEL VERBALE IL LORO DISSENSO.

ART. 85

RESPONSABILITA' DEI CONTABILI

01. IL TESORIERE ED OGNI ALTRO CONTABILE CHE ABBAIA MANEGGIO DI DANARO DEL COMUNE O SIA INCARICATO DELLA GESTIONE DI BENI COMUNALI, NONCHE' CHIUNQUE SI INGERISCA, SENZA LEGALE AUTORIZZAZIONE, NEL MANEGGIO DEL DENARO DEL COMUNE DEVE RENDERE CONTO DELLA GESTIONE ED E' SOGGETTO ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SECONDO LE NORME E LE PROCEDURE PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI.

ART. 86

PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA'

01. LA LEGGE STABILISCE IL TEMPO DI PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA', NONCHE' LE SUE CARATTERISTICHE DI PERSONALITA' E DI INESTENSIBILITA' AGLI EREDI.

ART. 87

PARERI SULLE PROPOSTE ED ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA RISPONDONO IN VIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PARERI SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ESPRESSE, AI SENSI DEGLI ARTT. 18 E 40 DEL PRESENTE

STATUTO.

02. IL SEGRETARIO, UNITAMENTE AL FUNZIONARIO PREPOSTO, E' RESPONSABILE DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA.

03. IL SEGRETARIO E' ALTRESI' RESPONSABILE DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA COMUNALE.

ART. 88

PARERI SU PROPOSTE DI DELIBERAZIONI

01. IL SEGRETARIO COMUNALE RISPONDE IN VIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL PARERE SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA' E DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, ESPRESSO AI SENSI DEGLI ARTT. 18 E 40 DEL PRESENTE STATUTO.

02. IL SEGRETARIO E', ALTRESI', RESPONSABILE DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA.

TITOLO 06

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 89

ORDINAMENTO

01. L'ORDINAMENTO DELLA FINANZA DEL COMUNE E' RISERVATO ALLA LEGGE.

02. NELL'AMBITO DELLA FINANZA PUBBLICA IL COMUNE E' TITOLARE DI AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZA DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE.

03. IL COMUNE E', ALTRESI', TITOLARE DI PODESTA' IMPOSITIVA AUTONOMA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE, ED HA UN PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO.

ART. 90

ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE

01. LA FINANZA DEL COMUNE E' COSTITUITA DA:

A) IMPOSTE PROPRIE; B) ADDIZIONALI E COMPARTICIPAZIONI AD IMPOSTE ERARIALI E REGIONALI; C) TASSE E DIRITTI PER SERVIZI PUBBLICI; D) TRASFERIMENTI ERARIALI; E) TRASFERIMENTI REGIONALI; F) ALTRE ENTRATE PROPRIE ANCHE DI NATURA PATRIMONIALE; G) RISORSE PER INVESTIMENTI; H) ALTRE ENTRATE.

02. I TRASFERIMENTI ERARIALI DEVONO GARANTIRE I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI INDISPENSABILI; LE ENTRATE FISCALI FINANZIANO I SERVIZI PUBBLICI RITENUTI NECESSARI PER LO SVILUPPO DELLA COMUNITA' ED INTEGRANO LA CONTRIBUZIONE ERARIALE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI INDISPENSABILI.

03. NELL'AMBITO DELLE FACOLTA' CONCESSE DALLA LEGGE IL COMUNE ISTITUISCE, CON DELIBERAZIONE CONSILIARE, IMPOSTE, TASSE E TARIFFE, ADEGUANDO QUESTE ULTIME CON OPPORTUNE DIFFERENZIAZIONI E, PER QUANTO POSSIBILE, AL COSTO DEI RELATIVI SERVIZI.

ART. 91

AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

01. IL SINDACO CURA LA TENUTA DI UN ESATTO INVENTARIO DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DEL COMUNE; ESSO VIENE RIVISTO, DI REGOLA, OGNI DIECI ANNI. DELL'ESATTEZZA DELL'INVENTARIO, DELLE SUCCESSIVE AGGIUNTE E MODIFICAZIONI E DELLA CONSERVAZIONE DEI TITOLI, ATTI CARTE E SCRITTURE RELATIVI AL PATRIMONIO, SONO PERSONALMENTE RESPONSABILI IL SEGRETARIO COMUNALE E IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA.

02. I BENI PATRIMONIALI COMUNALI DEVONO, DI REGOLA, ESSERE DATI IN AFFITTO; I BENI DEMANIALI POSSONO ESSERE CONCESSI IN USO CON CANONI LA CUI TARIFFA E' DETERMINATA DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. LE SOMME PROVENIENTI DALL' ALIENAZIONE DI BENI, LASCITI, DONAZIONI, RISCOSSIONI DI CREDITI O, COMUNQUE, DA CESPITI DA INVESTIRSI A PATRIMONIO, DEBONO ESSERE IMPIEGATE NELLA ESTINZIONE DI PASSIVITA' ONEROSE O NEL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA L' ACCETTAZIONE E IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI DI BENI, IL CUI VALORE SUPERI LE L.

50000000 ALTRIMENTI LA DELIBERAZIONE E' DI COMPETENZA DELLA GIUNTA. IN OGNI CASO E' FATTA SALVA L' AUTORIZZAZIONE DEL PREFETTO AI SENSI DELLA LEGGE 21 GIUGNO 1896 , N. 218 .

ART. 92

CONTABILITA' COMUNALE : IL BILANCIO

01. L' ORDINAMENTO CONTABILE DEL COMUNE E' RISERVATO ALLA LEGGE DELLO STATO.

02. LA GESTIONE FINANZIARIA DEL COMUNE SI SVOLGE IN BASE AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE REDATTO IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA, DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 31 OTTOBRE, PER L' ANNO SUCCESSIVO, OSSERVANDO I PRINCIPI DELLA UNIVERSALITA', DELL'INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

03. IL BILANCIO E GLI ALLEGATI PRESCRITTI DALLA LEGGE DEVONO ESSERE REDATTI IN MODO DA CONSENTIRE LA LETTURA PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.

04. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ASSUNTI SENZA ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO O DEL SEGRETARIO COMUNALE.

SENZA TALE IMPEGNO L' ATTO E' NULLO DI DIRITTO AI SENSI DEL COMMA 05 , ARTT. 55 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

05. IL BILANCIO DI PREVISIONE DEVE ESSERE APPROVATO, ANCHE IN SECONDA CONVOCAZIONE, CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 93

CONTABILITA' COMUNALE: IL CONTO CONSUNTIVO

01. I FATTI GESTIONALI SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO COMPRENDENTE IL CONTO DEL BILANCIO E IL CONTO DEL PATRIMONIO.

02. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL' ANNO SUCCESSIVO.

03. LA GIUNTA COMUNALE ALLEGA AL CONTO CONSUNTIVO UNA RELAZIONE

ILLUSTRATIVA CON CUI ESPRIME LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI, NONCHE' LA RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DI CUI ALL' ARTT. 94 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 94

ATTIVITA' CONTRATTUALE

01. AGLI APPALTI DI LAVORI, ALLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI, ALLE VENDITE, AGLI ACQUISTI A TITOLO ONEROSO, ALLE PERMUTE, ALLE LOCAZIONI, IL COMUNE, PER IL PERSEGUIMENTO DEI SUOI FINI ISTITUZIONALI, PROVVEDE MEDIANTE CONTRATTI.

02. LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DEVE ESSERE PRECEDUTA DA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, O DELLA GIUNTA SECONDO LA RISPETTIVA COMPETENZA.

03. LA DELIBERAZIONE DEVE INDICARE: A) IL FINE CHE CON IL CONTRATTO SI INTENDE PERSEGUIRE;

B) L'OGGETTO DEL CONTRATTO, LA SUA FORMA E LE CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI; C) LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE AMMESSO DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI DELLO STATO E LE RAGIONI CHE NE SONO ALLA BASE.

04. IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE NELLA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI INTERVIENE IL SINDACO O L'ASSESSORE DA LUI DELEGATO OPPURE UN DIRIGENTE NOMINATO DAL SINDACO.

05. IL SEGRETARIO COMUNALE ROGA NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DEL COMUNE, I CONTRATTI DI CUI AL COMMA 01 .

ART. 95

REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE NOMINA PER LA REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA UN REVISORE ELETTO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI MEMBRI

E SCELTO TRA ESPERTI ISCRITTI NEL RUOLO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI O NEGLI ALBI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI O DEI RAGIONIERI.

02. IL REVISORE DURA IN CARICA TRE ANNI ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA; E' REVOCABILE PER UNA INADEMPIENZA E QUANDO RICORRANO GRAVI MOTIVI CHE NE INFLUISCANO NEGATIVAMENTE SULLO ESPLETAMENTO DEL SUO MANDATO. LA REVOCA VIENE FATTA DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL REVISORE COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO, ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL'ENTE E ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLA RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE, CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.

04. PER L'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI IL REVISORE HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE.

05. NELLA RELAZIONE DI CUI AL COMMA 03 IL REVISORE ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CON SEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' AFFIDARE AL REVISORE IL COMPITO DI ESEGUIRE PERIODICHE VERIFICHE DI CASSA.

07. IL REVISORE RISPONDE DELLA VERITA' DELLE SUE ATTESTAZIONI. OVE RISCONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE, NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO, SE QUESTI NON INTERVIENE ENTRO 20 GIORNI, HA IL DOVERE DI RIFERIRE, CON RELAZIONE AL PREFETTO.

ART. 96

INCOMPATIBILITA' DI CARICHE PER I REVISORI

01. LA CARICA DI REVISORE E' INCOMPATIBILE CON LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE, O SE SUSSISTONO LEGAMI DI PARENTELA FINO AL QUARTO GRADO CON UN MEMBRO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 97

COMPITI DEL REVISORE

01. IL REVISORE DEI CONTI, A TITOLO DI ASSISTENZA, PARTECIPA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA, IN PARTICOLARE QUANDO SI TRATTANO ARGOMENTI CON CONTENUTO ECONOMICO, BILANCIO, VARIAZIONI DI BILANCIO, CONTRATTAZIONE DI MUTUI, VENDITE ED ACQUISTI O ACCANTONAMENTO DEI RESIDUI.

ART. 98

TESORERIA

01. IL COMUNE HA UN SERVIZIO DI TESORERIA CHE COMPRENDE:

A) LA RISCOSSIONE DI TUTTE LE ENTRATE, DI PERTINENZA COMUNALE, VERSATE DAI DEBITORI IN BASE AD ORDINI DI INCASSO E LISTE DI

CARICO E DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI;

B) IL PAGAMENTO DELLE SPESE ORDINATE MEDIANTE MANDATI DI PAGAMENTO NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E DEI FONDI DI CASSA DISPONIBILI;

C) IL PAGAMENTO, ANCHE IN MANCANZA DEI RELATIVI MANDATI, DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI, DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, AI SENSI DELL' ARTT. 09 DEL D.L. 10 NOVEMBRE 1978 , N. 702 , CONVERTITO NELLA LEGGE 08 GENNAIO 1979 , N. 03 .

02. I RAPPORTI DEL COMUNE CON IL TESORIERE SONO REGOLATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DI CUI ALL' ARTT. 59 , COMMA 01 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , NONCHE' DALLA STIPULATA CONVENZIONE.

ART. 99

CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ED I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI ESEGUONO TRIMESTRALMENTE OPERAZIONI DI CONTROLLO

FINANZIARIO, PER VERIFICARE LA RISPONDENZA DELLA GESTIONE DEI FONDI STANZIATI NEI CAPITOLI DI BILANCIO RELATIVI AGLI UFFICI E SERVIZI CUI SONO PREPOSTI.

02. DELLE OPERAZIONI ESEGUITE E DELLE RISULTANZE, IL SEGRETARIO COMUNALE ED I PREDETTI RESPONSABILI, FANNO CONSTATARE IN UN

VERBALE CHE, INSIEME CON LE PROPRIE OSSERVAZIONI E RILIEVI, RIMETTONO ALL'ASSESSORE DEL RAMO; QUESTI NE RIFERISCE ALLA GIUNTA.

03. LA GIUNTA, IN BASE AI VERBALI ED ALLE OSSERVAZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, REDIGE TRIMESTRALMENTE PER IL CONSIGLIO LA SITUAZIONE GENERALE AGGIORNATA SULLA ESATTEZZA DI SITUAZIONE DI TESORERIA DEI CONTI E DEL BILANCIO SEGNALANDO QUALSIASI ANOMALIA RIGUARDANTI I CONTI E LA GESTIONE E PROPONENDO I RELATIVI RIMEDI.

04. QUALORA I DATI DEL CONTROLLO FACCIANO PREVEDERE UN DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELLE GESTIONI DI COMPETENZA, OVVERO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI, IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA, NEI MODI E TERMINI DI CUI ALL' ARTT. 01 BIS DEL D.L. 01 LUGLIO 1986 , N. 318

, CONVERTITO NELLA LEGGE 09 AGOSTO 1986 , N. 488 APPOSITA DELIBERAZIONE CON LA QUALE SIANO PREVISTE LE MISURE NECESSARIE A DESTINARE IL PAREGGIO.

TITOLO 07

RAPPORTI CON ALTRI ENTI

ART. 100

PARTECIPAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE

01. IL COMUNE PARTECIPA ALLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE E AMBIENTALE DELLA REGIONE, FORMULA, AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE PREDETTA, PROPOSTE CHE SARANNO RACCOLTE E COORDINATE DALLA PROVINCIA.

02. IL COMUNE NELLO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA' PROGRAMMATORIE DI SUA COMPETENZA SI ATTIENE AGLI INDIRIZZI GENERALI DI ASSETTO DEL TERRITORIO E ALLE PROCEDURE DETTATE DALLA LEGGE REGIONALE.

03. LA COMPATIBILITA' DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PREDISPOSTI DAL COMUNE CON LE PREVISIONI DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO E' ACCERTATO DALLA PROVINCIA.

ART. 101

INIZIATIVE PER IL MUTAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI

01. IL COMUNE ESERCITA L'INIZIATIVA PER IL MUTAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI DI CUI ALL' ARTT. 133 DELLA COSTITUZIONE, OSSERVANDO LE NORME EMANATE A TAL FINE DALLA REGIONE.

02. L'INIZIATIVA DEVE ESSERE ASSUNTA CON DELIBERAZIONE APPROVATA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 102

RAPPORTI CON LA COMUNITA' MONTANA

01. NON E' AMMESSA DELEGA DI FUNZIONI IN OSSEQUIO AL DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT. 32 E 35 DELLA LEGGE N. 142/90 ALLA COMUNITA' MONTANA O AD ALTRI ENTI.

ART. 103

PARERI OBBLIGATORI

01. IL COMUNE E' TENUTO A CHIEDERE I PARERI PRESCRITTI DA QUALSIASI NORMA AVENTE FORZA DI LEGGE AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE.

02. DECORSO INFRUTTUOSAMENTE IL TERMINE DI 60 GIORNI O IL TERMINE MINORE PRESCRITTO DALLA LEGGE, IL COMUNE PUO' PRESCINDERE DAL PARERE.

TITOLO 08

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 104

MODIFICAZIONI E ABROGAZIONI DELLO STATUTO

01. LE MODIFICAZIONI SOPPRESSIVE, AGGIUNTIVE E SOSTITUTIVE E L'ABROGAZIONE TOTALE O PARZIALE DELLO STATUTO, SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON LA PROCEDURA DI CUI ALL' ARTT. 04 COMMA 03 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO IN SOSTITUZIONE DI QUELLO PRECEDENTE.

03. L' APPROVAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO COMPORTA L' APPROVAZIONE DEL NUOVO.

04. NESSUNA INIZIATIVA PER LA REVISIONE O LA ABROGAZIONE, TOTALE O PARZIALE, DELLO STATUTO, PUO' ESSERE PRESA, SE NON SIA TRASCORSO ALMENO UN ANNO DALL' ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO O DELL' ULTIMA MODIFICA.

05. UNA INIZIATIVA DI REVISIONE O DI ABROGAZIONE, RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE, NON PUO' ESSERE RINNOVATA NEL CORSO DELLA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO STESSO.

ART. 105

ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

01. IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE E' DELIBERATO ENTRO SEI MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

02. GLI ALTRI REGOLAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO, ESCLUSI QUELLO DI CONTABILITA' E QUELLO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, SONO DELIBERATI, ENTRO UN ANNO DALLA DATA DI CUI AL COMMA 01 DEL PRESENTE ARTICOLO.

03. SINO ALL' ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME DEI MEDESIMI REGOLAMENTI VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 106

ENTRATA IN VIGORE

01. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L' ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E AFFISSO ALL' ALBO PRETORIO COMUNALE PER 30 GIORNI CONSECUTIVI.

02. IL SINDACO INVIA LO STATUTO, MUNITO DELLA CERTIFICAZIONE DELL' AVVENUTE PUBBLICAZIONI, DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, AL MINISTERO DELL' INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

03. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

04. IL SEGRETARIO DEL COMUNE APPONE IN CALCE ALL'ORIGINALE DELLO STATUTO LA DICHIARAZIONE DELL'ENTRATA IN VIGORE.